

Capitolo 2

Rivoluzione digitale e problema della responsabilità civile in Internet

Francesco Di Ciommo

ESTRATTO. *Il saggio si propone di evidenziare le più importanti problematiche giuridiche sollevate nell'ordinamento italiano, così come in ogni ordinamento giuridico del mondo, dalla rivoluzione digitale e soprattutto dal fenomeno Internet, in particolare in relazione al tema della responsabilità civile per fatti illeciti commessi attraverso i nuovi media.*

2.1. Dai territori nazionali allo spazio transnazionale: evoluzione della tecnica e diritto in crisi di identità

Negli ultimi due secoli le principali trasformazioni culturali, economiche e sociali nel mondo occidentale sono state causate dall'evoluzione sempre più rapida e incontrollabile della tecnica, la quale – dalla rivoluzione industriale in avanti – ha ormai definitivamente ribaltato il suo tradizionale rapporto con l'*homo faber*, divenendo, da strumento nelle mani di quest'ultimo, *ambiente* che, oltre a condizionare le relazioni umane, determina i tempi e i modi della sua stessa ulteriore evoluzione¹.

Tale sensazione è confermata da numerosi dati. Basti considerare come la locuzione "paesi occidentali" appaia oggi, dal punto di vista

¹ Cfr. diffusamente U. GALIMBERTI, *Psiche e teche. L'uomo nell'età della tecnica*, Feltrinelli, Milano 1999, p. 457. †

sociologico, anacronistica, in quanto, per identificare le società che presentano caratteristiche sociali analoghe – a meno di non volersi porre in una prospettiva etnocentrica –, occorre considerare il dato economico, il tenore di vita della popolazione, il livello d'istruzione e di produzione scientifica e la diffusione raggiunta dalle tecnologie, fattori questi che dimostrano quanto sia inutile continuare a utilizzare vecchie denominazioni geopolitiche. In altre parole, si può continuare a parlare di diritto occidentale per individuare alcuni sistemi giuridici con una comune origine storica e caratteristiche affini, ma nella consapevolezza che le contaminazioni sociali intervenute grazie alle nuove tecnologie hanno determinato negli ultimi anni, e sempre di più determineranno in futuro, un progressivo avvicinamento tra le culture giuridiche di tutti i paesi, anche non occidentali, che a tali nuove tecnologie hanno pieno accesso, e che, a cagione di ciò, possono essere definiti "tecnologizzati".

Muovendosi in un contesto totalmente nuovo, il diritto dei paesi tecnologizzati soffre la fissità e vetustà delle sue categorie tradizionali. Le strutture concettuali, che sino alla metà del XX secolo avevano determinato il successo del diritto d'origine romanistica, oggi si rivelano inefficaci quando si pretende di applicarle, *sic et simpliciter*, a fenomeni fortemente incisi dalla tecnologia.

Sopraffatti dalle nuove dimensioni geo-economiche e tecnologiche, gli ordinamenti giuridici nazionali mostrano attualmente una crisi senza precedenti. Tale situazione, fin dalla metà degli anni Novanta dello scorso secolo, ha ispirato la riflessione giuridica mondiale e che in Italia è stata fatta oggetto di un vivace dibattito, nell'ambito del quale spiccano le voci di Natalino Irti, intervenuto sul rapporto tra norma e territorio, nonché quelle di Paolo Grossi e Maria Rosaria Ferrarese, che si sono soffermate in particolare sulla relazione tra globalizzazione socio-economica e diritto².

È una crisi che sembra travolgere la concezione formale del diritto, affermatasi in Europa nel XX secolo dopo il tramonto del giusnaturalismo,

² Si vedano, in particolare, i lavori di N. IRTI, *Norma e luoghi. Problemi di geo-diritto*, Laterza, Roma-Bari 2001; e M.R. FERRARESE, *Le istituzioni della globalizzazione – Diritto e diritti nella società transnazionale*, Il Mulino, Bologna 2000. Cfr. anche, in proposito, le belle pagine di A.C. AMATO MANGIAMELI, *Diritto e cyberspace. Appunti di informatica giuridica e filosofia del diritto*, Giappichelli, Torino 2000.

lismo, a
tà esclus
norme, a
transnaz
zioni inte
diritto, la
esce noto
e si mod
sembra in
tamenti s
svolgere

2.2. La “

L'evol
ha subito
ri che in t
le nel nos
cazione c
secondo c
digitali ha
parlato di
che tale ri
ne è in qu

Parlare
dimostrar
nologia d
l'uomo si
mili e cor
l'uomo ab
co cui si f
spaziali e
esistono p

³ Così G...
Milano 2001,

lismo, a tenore della quale l'ordinamento giuridico trova la sua validità esclusivamente nel rispetto delle procedure di formazione delle norme, a loro volta positivamente disciplinate. Una volta che lo spazio transnazionale, in cui sempre più si sviluppano il commercio e le relazioni interpersonali, prende il posto dei territori nazionali, l'idea di un diritto, la cui forza deriva dal procedimento di formazione statale, esce notevolmente indebolita. Inoltre, un diritto di tal fatta, che nasce e si modifica attraverso procedimenti legislativi spesso complessi, non sembra in grado di rispondere in maniera rapida ed efficiente ai mutamenti sociali e alle nuove istanze regolatorie. Sul punto occorre svolgere qualche considerazione ulteriore.

2.2. La "rivoluzione digitale"

L'evoluzione delle società tecnologizzate, sul finire del XX secolo, ha subito una rapidissima, forse impreveduta, accelerazione. Due i fattori che in tale torno di anni hanno determinato un cambiamento radicale nel nostro modo di vivere. Il primo è rappresentato dalla semplificazione delle modalità di utilizzazione delle risorse informatiche; il secondo dalla diffusione capillare che la rete Internet e le tecnologie digitali hanno avuto in tutto il mondo progredito. In ragione di ciò, si è parlato di una rivoluzione digitale e, tra i civilisti, c'è chi ha precisato che tale rivoluzione, a sua volta, «deriva dalla rivoluzione informatica, ne è in qualche modo la sua evoluzione estrema»³.

Parlare di rivoluzione non è affatto esagerato, come si avrà modo di dimostrare nel corso della riflessione che segue. L'avvento della tecnologia digitale, infatti, in breve tempo ha cambiato il modo in cui l'uomo si relaziona con i prodotti, con le informazioni, con i suoi simili e con se stesso; in definitiva essa ha cambiato il modo in cui l'uomo abita la terra, sublimando quel concetto di ambiente tecnologico cui si faceva cenno poc'anzi: un ambiente nel quale le dimensioni spaziali e temporali, su cui ragionava Aristotele, semplicemente non esistono più. Di fronte ai nuovi scenari, sopraffatto da una globalizza-

³ Così G. ALPA, "Premessa", in E. Tosi, a cura di, *I problemi giuridici di Internet*, Giuffrè, Milano 2001, XIII.

zione economica e culturale che appare inarrestabile, il diritto occidentale, ancorato al concetto di Stato nazionale, e già per questo in crisi, sembra mostrare definitivamente le corde.

Il dato in parola non può essere trascurato dallo studioso che si appresta a indagare i problemi sollevati dalle nuove tecnologie nel campo della responsabilità civile. Proprio su tale versante, infatti, ad avviso di chi scrive, si consuma oggi uno scontro che potrebbe risultare fatale per il diritto, o almeno per il diritto inteso come apparato di regole e procedure in grado di assicurare la pacifica convivenza tra gli uomini. Ciò in quanto, attualmente il contratto, come manifestazione dell'autonomia negoziale, mostra, nella dinamica dei rapporti d'impresa e nell'ambito del commercio internazionale, una tendenza imperialista, sino a pochi anni fa ben dissimulata, che lo porta a cannibalizzare gli ordinamenti privatistici nazionali, sacrificati alla logica del mercato. Deriva questa che smentisce clamorosamente le previsioni di Gilmore che tanta fortuna ebbero, sia negli Stati Uniti che in Europa, tra gli anni settanta e ottanta⁴.

Mentre si svolge tale vicenda, alcuni obiettivi che, in ogni caso, un ordinamento giuridico moderno non può trascurare di perseguire, rischiano di venire immolati, senza che i legislatori ne siano pienamente consapevoli, alla logica del profitto e del massimo sfruttamento delle risorse. Si pensi alla tutela dei soggetti deboli, alla difesa dell'ambiente, alla protezione dei lavoratori ovvero dei consumatori per danni causati da prodotti difettosi o carenza organizzativa del prestatore di servizi. Problematiche queste – ma gli esempi, come evidenti, potrebbero essere tantissimi – che le forze del mercato, sempre attraversate da inquietudini e sempre in bilico tra razionalità e irrazionalità, da sole non riescono ad affrontare proficuamente.

A ben vedere, tuttavia, sono gli stessi operatori economici a non voler rinunciare alla presenza rassicurante del diritto. Da più parti, infatti, si chiede all'ordinamento giuridico, e al fattore politico che lo promuove, di affermare la propria autorità e di garantire ai mercati la certezza e il clima di fiducia che questi ultimi, da soli, non sono in grado di mantenere nel tempo. In altre parole, le società tecnologizza-

⁴ Il riferimento, come evidente, è al lavoro di G. GILMORE, *The Death of Contract*, Columbus 1974, trad. it. *La morte del contratto*, Giuffrè, Milano 1988, ult. rist., Milano 1999.

te, sempre più
politici e promu
nologico, oggi s
si possa svolger
l'autonomia pri
essere discrete
presenza soltant
alternativi in gra
obiettivi auspica

2.3. Internet, c

Il fenomeno
avanzato dello s
finitiva, l'emblem
sempre più utiliz
nizione dà conto
to ha subito negli
mai invalsa in og
trasformazioni c
modo di relazion
con gli altri. La r
ti culturali, filos
abbia dato luogo
ta, più semplicem
di comunicazioni
nella storia rccer
fluenza in modo
terminare così im

⁵ Per definire Inter
o tangibile, ma una rete
cali, collega più compu
net è dunque una "rete"
Uniti – Distretto Orie
dell'Informazione e del
che si avvale, al fine di
zione, e in particolare d

te, sempre più governate dalle multinazionali che sostengono i partiti politici e promuovono a livello globale lo sviluppo economico e tecnologico, oggi si aspettano che il diritto fornisca la cornice nella quale si possa svolgere al meglio tale sviluppo. Ciò, tuttavia, senza soffocare l'autonomia privata, e anzi dimostrando che regole giuridiche sanno essere discrete – si potrebbe dire miti –; capaci di far sentire la loro presenza soltanto quando serve: quando, cioè, non vi siano strumenti alternativi in grado di perseguire con eguale efficacia ed efficienza gli obiettivi auspicati.

2.3. Internet, comunità virtuali e società globale

Il fenomeno Internet rappresenta, in questo momento, il fronte più avanzato dello sviluppo delle tecnologie della comunicazione e, in definitiva, l'emblema stesso della società che, proprio per il *medium* che sempre più utilizza per comunicare, viene definita *digitale*⁵. Tale definizione dà conto di una trasformazione epocale che il mondo progredito ha subito negli ultimi dieci anni. Parlare di era digitale – moda ormai invalsa in ogni campo del sapere – serve a evidenziare le radicali trasformazioni che hanno, negli ultimi dieci anni, coinvolto il nostro modo di relazionarci con le cose, con gli eventi, con le informazioni e con gli altri. La rivoluzione in atto non trova le sue radici in movimenti culturali, filosofici o politici (sebbene, come era facile prevedere, abbia dato luogo a movimenti di tal fatta), in quanto essa è determinata, più semplicemente, dall'utilizzazione diffusa del nuovo strumento di comunicazione (il *medium*, per l'appunto). È forse la prima volta nella storia recente dell'umanità che un'innovazione di processo influenzi in modo tanto diretto i comportamenti umani al punto da determinare così importanti trasformazioni culturali e sociali.

⁵ Per definire Internet può dirsi che, dal punto di vista tecnico, esso non è una realtà fisica o tangibile, ma una rete globale che, interconnettendo un numero infinito di reti settoriali o locali, collega più computer e più *network* attraverso l'utilizzazione di protocolli comuni. Internet è dunque una "rete di reti" (questa è la definizione che ne dà la Corte Federale degli Stati Uniti - Distretto Orientale della Pennsylvania, nella sentenza 11 giugno 1998, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 1996, p. 604, traduzione e nota di V. Zeno Zencovich) che si avvale, al fine di trasferire fisicamente i segnali, delle tradizionali reti di telecomunicazione, e in particolare della rete telefonica.

L'uso quotidiano, da parte di milioni di persone in tutto il mondo, di computer collegati alle reti locali, che condividono i protocolli utilizzati in Internet, ha creato le condizioni per la nascita di quella che viene definita la *comunità globale* o *comunità cibernetica*. Questa comunità è diversa da ogni altra sotto tanti punti di vista. Per prima cosa, riassumendo, può notarsi come la comunicazione in Internet non risenta delle distanze o delle barriere geografiche dato che ogni utilizzatore della rete, da qualunque parte del mondo, può comunicare con altri utenti che accedono a Internet da qualsiasi altro luogo, o sfruttare un servizio prestato *online* da un *server* fisicamente ubicato ovunque, come se i suoi interlocutori si trovassero, in quel preciso istante, di fronte a lui⁶. In questo senso si suole affermare che la comunicazione via Internet ha tra le sue principali caratteristiche la "globalità", in quanto coinvolge utenti di qualunque nazionalità, cultura, lingua, tradizione e religione, e la "realità", poiché consente di comunicare in tempo reale, e cioè senza tempi morti di attesa, salvo quelli eventuali che dipendono da difficoltà tecniche di collegamento o dall'eccesso di traffico sulle reti telematiche utilizzate⁷.

La realtà della comunicazione in Internet, tuttavia, a prima vista non distingue il nuovo *medium* dal telefono, dalla televisione o dalla radio. E ciò in quanto, per comprendere sino in fondo la portata innovativa del fenomeno in parola, occorre far riferimento ad altre caratteristiche tecniche del *cyberspace*⁸. In particolare, giova evidenziare come attraverso Internet possano essere trasferiti materiali di vario tipo (testi, suoni, disegni, fotografie, filmati, ecc.), circostanza questa che rende la comunicazione in rete più complessa e completa rispetto a ogni altra forma di comunicazione a distanza sinora conosciuta. Si

⁶ Per una riflessione di qualche anno fa, ma ancora interessante e attuale, sulla "morte" delle distanze causata dall'utilizzazione delle nuove tecnologie della comunicazione, v. R. CAIRNCROSS, *The Death of Distance: How the Communications Revolutions Will Change Our Lives*, Harvard Business School Press, Boston 1997, il quale, per inciso, sembra voler evocare G. GILMORE, *La morte del contratto*, cit.

⁷ Circa l'origine del termine "telematica", cfr. G. FROSINI, s.v. "Telematica ed informatica giuridica", in *Enciclopedia del diritto*, Giuffrè, Milano 1992, vol. XLIV, p. 60; nonché G. RICHIERI, "Le autostrade dell'informazione", in *Problemi dell'informazione*, 1995, pp. 27 ss.

⁸ Di *cyberspace* parlò per la prima volta nel 1983 W. Gibson - nel suo celeberrimo romanzo pubblicato in Italia con il titolo *Neuromante*, Mondadori, Milano 1984 - facendo riferimento a una realtà priva di fisicità, nel senso tradizionale del termine, perché tutta ridotta a segnali digitali.

parla a tal p
costruire spa
prodotti pere
con finalità
All'interno d
muoversi libe
cercare e attu
navigazione
o meno, pass
come accade
tradizionale),
bisogno e pu
considerato c
immettere) m

Bastino, ne
veloci consid
dell'avvento
ci, giova evid
soltanto poch
inconsapevolr
cambia il suo
ni, con la prop
persone, con
nuova era nor
come (e se) il
"ciberspazio",

⁹ È stato recent
passo alle reti e il c
Ciò in quanto «nella
ponenti fundamenta
economy, Mondadori
Roma 2001; M.A. C
Technology Law Jou

parla a tal proposito di *multimedialità*. Inoltre, in Internet è possibile costruire spazi virtuali (i cosiddetti *siti web*), che offrono servizi o prodotti perennemente a disposizione di utenti che li vogliono visitare con finalità informative, ludiche, commerciali e quant'altro. All'interno del Web l'utente, sfruttando le tecnologie ipertestuali, può muoversi liberamente scegliendo che cosa fare e come farlo, che cosa cercare e attraverso quali traiettorie; proprio per questo la cosiddetta navigazione in Internet è definita *interattiva*: l'utente non subisce, più o meno, passivamente la comunicazione che gli arriva dal *medium*, come accade per la televisione o per la radio (almeno intese in senso tradizionale), ma muove egli stesso alla ricerca dei contenuti di cui ha bisogno e può addirittura partecipare all'offerta in rete dei contenuti, considerato che è molto semplice per chiunque pubblicare (*rectius*, immettere) materiali in Internet.

Bastino, nell'impossibilità di dilungarci in questa sede sul punto, le veloci considerazioni sin qui svolte per cogliere la portata epocale dell'avvento di Internet nella nostra quotidianità. A rischio di ripeterci, giova evidenziare come oggi ogni navigatore che trascorra anche soltanto poche ore alla settimana in rete, si colloca, anche se spesso inconsapevolmente, nella società in modo nuovo rispetto al passato; cambia il suo rapporto con il tempo, con lo spazio, con le informazioni, con la propria identità nazionale, con la propria lingua, con le altre persone, con i mercati e con le cose⁹. Parlare di svolta epocale e di nuova era non è dunque esagerato. Il punto, per il giurista, è capire come (e se) il diritto è realmente pronto per svolgere, nei confronti del "ciberspazio", la sua funzione ordinatrice.

⁹ È stato recentemente sostenuto che nella nuova era i mercati tradizionali cederanno il passo alle reti e il diritto di proprietà sarà progressivamente sostituito dal diritto di accesso. Ciò in quanto «nella *new economy* sono le idee, i concetti, le immagini – non le cose – i componenti fondamentali del valore» (così J. RIFKIN, *L'era dell'accesso. La rivoluzione della new economy*, Mondadori, Milano 2000, pp. 6-7; cfr. K. OHMAE, *Il continente invisibile*, Fazi, Roma 2001; M.A. O'ROURKE, "Property Rights and Competition on the Internet", in *Berkeley Technology Law Journal*, 16 (2001), p. 561 ss.

2.4. Chi governa Internet? Prove tecniche di anarchia

La regolamentazione giuridica di Internet, oltre a essere assai complessa, in quanto pone capo a una vasta e variegata gamma di questioni, crea problemi nuovi, e allo stato dell'arte in gran parte insuperati, ai legislatori nazionali, che pure hanno dimostrato negli ultimi anni una spiccata sensibilità al riguardo. Prima di approfondire tematiche specifiche, per le evidenti ricadute che la questione ha sui problemi di responsabilità civile che successivamente andremo a trattare, occorre brevemente occuparsi qui di un argomento di teoria generale: chi è legittimato a regolare Internet, nonché ogni attività che in esso si compie, e quale efficacia sono destinate ad avere le regole eventualmente poste da un'autorità piuttosto che da un'altra?

La questione posta, come evidente, è nodale. Il dubbio che la alimenta dipende da un'osservazione di fondo: se Internet oggi (ma la sua posizione è destinata a consolidarsi in futuro¹⁰) proietta l'individuo in un vero e proprio spazio di nuova concezione, nel quale i confini nazionali non hanno più alcun rilievo, quale legislatore nazionale o sovranazionale ha l'autorità e gli strumenti tecnici per disciplinare il nuovo fenomeno, considerato che questo è, per sua stessa natura, globale¹¹?

Nel tentativo di rispondere ai quesiti ora formulati, basta notare come tutti gli organi di governo di Internet attualmente operativi – che peraltro svolgono sostanzialmente funzioni tecniche – abbiano natura privata e siano direttamente riconducibili agli Stati Uniti, per avvertire subito quale sia il più grande problema politico e giuridico di Internet: la mancanza di rappresentatività, di legittimazione e di democrazia in

¹⁰ Cfr. R. PARDOLESI e A. RENDA, "Appunti di un viaggio nel capitalismo digitale: reti e ritaggi culturali nel diritto antitrust", in N. LIPARI e I. MUSU (a cura di), *La concorrenza tra economia e diritto*, Cariplo-Laterza, Bari 2000, p. 147; T.L. YARBROUGH, "Connecting the World: The Development of the Global Information Infrastructure", *Federal Commission Law Journal* 53 (2001), p. 315 ss.; H.H. PERRITT, Jr., *Law and Information Superhighway*, II ed., Gaithersburg-New York 2001.

¹¹ P. STANZIONE, *Commercio elettronico, contratto ed altre categorie civilistiche*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2001, p. 652, osserva che «[...] per la natura stessa del commercio elettronico [...] mai come in questo settore è insufficiente il ricorso alla sola normativa nazionale; laddove proprio la globalizzazione del mercato dei servizi e delle informazioni travalica lo spazio giuridico di un dato ordinamento e impone la ricerca delle norme applicabili».

chi l
pales
giuri
ogni
di fu
più f
Il
che a
tanto
quelli
tomei
in par
Tr
che è
posso
adatta
me la
della
della p
incora

¹² Ci
Democra
"ICANN
¹³ L'c
York 199
gli ordina
ficiente a
– continu
¹⁴ Co:
Dormant
¹⁵ Cos
Review 7
un'autoreg
versity of
Cyberspac
¹⁶ In q
LITAN, "L
ss. Cfr. V
dell'Infor
¹⁷ Cfr.
(2000), pp

chi lo dirige¹². Per affrontare al meglio la questione in parola, che si palesa cruciale anche nell'ottica di un delineamento dei futuri assetti giuridici di Internet, occorre svolgere un'ulteriore considerazione: ogni cambiamento dei protocolli tecnologici della rete può avvenire al di fuori di procedure formalizzate ed è in grado di produrre effetti di forte impatto rispetto alla modifica delle regole giuridiche¹³.

Il dibattito sul tema è aperto e acceso. Da una parte ci sono coloro che asseriscono l'opportunità di lasciare che Internet si governi da sé, tanto a livello legislativo quanto a livello giurisdizionale¹⁴; dall'altra parte ci sono quelli che invece sostengono la necessità di interventi statali¹⁵, o quanto meno di una regolamentazione mista, in parte lasciata al mercato e in parte realizzata dagli Stati nazionali¹⁶.

Tra questi due opposti, si segnala anche una posizione ulteriore, quella di quanti sostengono che le novità introdotte da Internet non possono essere regolate dai principi giuridici tradizionali, debitamente adattati a livello interpretativo¹⁷. Giova, in proposito, evidenziare come la Direttiva europea 2000/31/CE – relativa a taluni aspetti giuridici della società dell'informazione, su cui più volte si tornerà nel corso della presente riflessione – agli artt. 16 e 17 faccia carico agli Stati di incoraggiare l'elaborazione di codici di autocondotta, peraltro senza

¹² Cfr. N. WEINSTOCK, "Cyberspace Self-Governance: A Skeptical View from Liberal Democratic Theory", in *California Law Review*, 88, 2 (2000), pp. 395-498; J. WEIBERG, "INTERNET and the Problem of Legitimacy", in *Duke Law Journal*, 50, 1 (2000), pp. 187-260.

¹³ L'osservazione di L. LESSING, *Code and Other Laws of Cyberspace*, Basic Books, New York 1999, p. 160, mette in evidenza come, mentre i legislatori municipali e, più in generale, gli ordinamenti giuridici nazionali, tardano ad attivarsi per intervenire in maniera decisa ed efficiente a regolare Internet, questo – incurante del sostanziale vuoto normativo che lo circonda – continua la sua espansione e la sua evoluzione.

¹⁴ Così A. LANIN, "Who controls the Internet? States' Rights and the Reawakening of the Dormant Commerce Clause", in *Southern California Law Review*, 73 (2000), p. 1423 ss.

¹⁵ Così M.A. LEMLEY, "The Law and Economics of Internet Norms", in *Chicago-Kent Law Review* 73 (1998), p. 1257 ss., il quale contesta l'efficienza in termini economici di un'autoregolamentazione di Internet; cfr. anche J.L. GOLDSMITH, "Against Cyberanarchy", in *University of Chicago Law Review*, 65 (1998), p. 1199 ss.; e A.L. SHAPIRO, "The Disappearance of Cyberspace and the Rise of Code", in *Seton Hall Constitutional Law Journal* 8 (1998), p. 703 ss.

¹⁶ In questo senso, tra gli altri, L. LESSING, *Code and Other Laws...*, cit., *passim*; e R.E. LEFAN, "Law and Policy in the Age of the Internet", in *Duke Law Journal*, 50 (2000), p. 187 ss. Cfr. V. VIGORITI, "E-Commerce e tutela giurisdizionale", in *Diritto dell'Informazione e dell'Informatica*, anno XVII, 4-5 (2001), pp. 667-683 e partic. p. 669.

¹⁷ Cfr. J.H. SOMMER, "Against Cyberlaw", in *Berkeley Technology Law Journal*, 15 (2000), pp. 1145-1232.

chiarire il valore giuridico da riconoscere a tali codici, e raccomandi di non ostacolare il ricorso a forme stragiudiziali di composizione delle controversie (c.d. *Alternative Dispute Resolution*, ADR).

Al centro del dibattito dottrinale appena riassunto, un altro argomento di discussione concerne l'efficienza delle cosiddette *regole giuridiche* di Internet. Questi i termini della questione: tra coloro i quali ritengono che un intervento legislativo eteronomo sia in ogni caso necessario, i più sostengono l'opportunità di un coordinamento tra il maggior numero possibile di legislatori nazionali, o addirittura la necessità di norme uniformi destinate a regolare il fenomeno Internet, mentre altri ritengono che sia sufficiente individuare a priori criteri precisi e oggettivi di selezione delle norme statali di volta in volta applicabili e riconoscere maggior potere all'autonomia privata nella scelta della legge applicabile e della giurisdizione¹⁸.

2.5. Le potenzialità dannose delle autostrade telematiche

Conclusa l'operazione di mappatura del territorio, potremmo dire dell'ambiente, in cui si svolgono i rapporti tra le regole di responsabilità civile e Internet – così come si era anticipato nel paragrafo introduttivo di questo saggio – occorre adesso affrontare il viaggio, l'itinerario che ci consentirà di conoscere più da vicino l'illecito *online*, o telematico, e quindi la sua ontologia, la sua configurazione, le tecniche preventive, i soggetti che possono realizzarlo e i criteri di imputazione delle relative responsabilità.

Muovendo in questa prospettiva, vale la pena di cominciare evidenziando, da subito, che le cosiddette *autostrade telematiche* rappresentano un mezzo di comunicazione dalle potenzialità divulgative enormi, capaci di moltiplicare vertiginosamente le possibilità di compiere attività dannose e gli effetti economici delle stesse. È proprio dal davanzale di chi voglia svolgere un'indagine sui profili di responsabilità civile del fenomeno Internet, dunque, che risultano maggiormente

¹⁸ Tra i sostenitori di questa seconda tesi, v. L.E. RIBSTEIN e B.H. KOBAYASHI, *State Regulation of Electronic Commerce*, saggio pubblicato nel 2002, dalla *George Mason University School of Law*, tra i *Law and Economics Working Paper Series*, sul sito Internet <http://papers.ssrn.com/abstract=294466>.

visibili quei
altre prospet
non fossero p
ti¹⁹.

Sebbene v
sto risultato
che compiute
ventario delle
responsabilità
che una soluz
considerata se
lustri fa, riflet
aver sottoline
«un'atmosfera
l'indifferenza
la variegatazza
zionali in mate

2.6. Spazio e dell'autore

L'applicazio
Internet soffre
soggetti che po
dovuto a due ca
siamo sintetizzar
Chi è in grade
«può oggi entrar
do così parte di

¹⁹ Così F. DI CIOMMO, F. S. PODI, F. SANTORO e S. ...
486, a cui, se consenti
cit., p. 661, secondo il
camente rilevante: lo è
²⁰ Così F.D. BUSNELLI
tà civile, Giuffrè, Milan

visibili quei nodi particolarmente intricati, e spesso non percepibili da altre prospettive, che rischierebbero di paralizzare il sistema qualora non fossero preventivamente individuati e, per quanto possibile, sciolti¹⁹.

Sebbene vi siano studiosi che sostengono si possa perseguire questo risultato anche soltanto attraverso sapienti operazioni ermeneutiche compiute sui principi giuridici esistenti, basta fare un semplice inventario delle problematiche emerse negli ultimi anni nel campo della responsabilità extracontrattuale e ricollegabili a Internet, per capire che una soluzione di tal fatta è ottimistica al punto da poter essere considerata semplicistica. Autorevole dottrina italiana, infatti, già tre lustri fa, riflettendo sull'incrocio tra computer e illecito civile, dopo aver sottolineato come in Italia su tale argomento regnasse «un'atmosfera di tranquilla indifferenza, che rischia però di essere l'indifferenza dell'ignoranza», evidenziava le «difficoltà di incanalare la variegata delle ipotesi prospettabili nei binari delle regole tradizionali in materia di responsabilità civile»²⁰.

2.6. Spazio e tempo in Internet: i problemi di individuazione dell'autore dell'illecito online

L'applicazione delle regole e dei principi di responsabilità civile a Internet soffre principalmente il problema dell'individuazione dei soggetti che pongono in essere o che concorrono nell'illecito. Ciò è dovuto a due caratteristiche della comunicazione telematica che possiamo sintetizzare nei termini della *ubiquità* e della *virtualità*.

Chi è in grado di accedere a un computer connesso alla grande rete «può oggi entrare in contatto in tempo reale con altri utenti, diventando così parte di quella comunità cosiddetta "virtuale", nella quale la

¹⁹ Così F. DI CIOMMO, "Profili di responsabilità del commercio elettronico", in E.M. TRIPOLI, F. SANTORO e S. MISSINEO, *Manuale di commercio elettronico*, ISPOA, Milano 2000, p. 486, a cui, se consentito, si rinvia per ulteriori considerazioni sul punto. Cfr. P. STANZIONE, cit., p. 661, secondo il quale: «La responsabilità è il nodo cruciale per ogni tematica giuridicamente rilevante: lo è a maggior ragione per il commercio elettronico».

²⁰ Così F.D. BUSNELLI, "Introduzione", in G. ALPA (a cura di), *Computers e responsabilità civile*, Giuffrè, Milano 1985.

globalizzazione dei mercati, la multimedialità dell'informazione (giornalistica, culturale, ricreativa, personale o commerciale che sia) e l'abbattimento dei tempi sono tutt'altro che virtuali (nel senso filosofico della parola, per cui è virtuale tutto ciò che può avere in potenza, ma ancora non ha, realizzazione o manifestazione concreta)²¹.

Queste peculiarità fanno di Internet un'entità, o un nuovo spazio, che le regole giuridiche di stampo tradizionale non riescono, per molti versi, a gestire, in quanto esse si giustificano soltanto in ragione di una concezione consolidata e millenaria – ma nella Rete superata – di spazio e tempo. Ciò è a dire che nei manuali di diritto non è più possibile spiegare la dimensione spazio-temporale senza rilevare come oggi esistano nuove categorie – globalità, multimedialità, immediatezza – con cui il giurista si deve necessariamente confrontare²².

L'irrilevanza dei confini geografici fa il paio con altre due caratteristiche della comunicazione via Internet: la *delocalizzazione* e la *dematerializzazione*. È possibile, infatti, osservare che l'internauta mentre naviga, o si limita a immettere materiali in rete, rimane nella sua stanza, nel suo ufficio, ovvero nel luogo pubblico dal quale accede alla rete; e tuttavia egli non è nemmeno in quel posto, considerato che tale attività è realizzata attraverso un sistema che si basa sull'immaterialità ed è dunque essa stessa non geograficamente localizzabile. Come è stato notato, in Internet «il soggetto è flusso linguistico, parola testuale o segno grafico, un *essere là* che non è mai *là*, ma ovunque sono [...] accessibili le sue parole. L'estensione pratica del soggetto individuo, sociale, culturale o politica, è potenzialmente illimitata, mentre nello stesso tempo il suo centro di gravità resta virtualmente non identificabile e dunque del tutto imprendibile»²³. La

²¹ Così già F. DI CIOMMO, "Dispute sui «domain names», fatti illeciti compiuti via Internet e inadeguatezza del criterio del «locus commissi delicti»", in *Il Foro italiano*, 2001, I, p. 2033.

²² Cfr. G. ALPA, "New economy e libere professioni: il diritto privato e l'attività forense nell'era della rivoluzione digitale", in *Contratto e impresa*, 3 (2000), pp. 1175-1202, il quale osserva che «come nell'antica tragedia greca, anche [nella new economy] si realizza – in forme affatto diverse – una unità di tempo, di luogo e di azione»; v. anche Id., "Cyber Law. Problemi giuridici connessi allo sviluppo di Internet", in *La Nuova giurisprudenza civile commentata*, 6 (1998), pp. 385-388.

²³ Così P. MATHIAS, "La Cité Internet", Presse de la Fondation national de Sciences politiques, Parigi, 1997 = trad. it. in P. MATHIAS, G. PACIFICI, P. POZZI e P. SACCO, *La Polis Internet*, FrancoAngeli, Milano 2000, p. 27.

qual cos
tecnicar
compim
mento ir
colati in
di aver
meno, co
si sono r

Già d
la portat
l'interpre
minare i
risolvere
legge sta
privato. I
sibile sv
in quant
tecnologi
trina nor
calizzazi
nomeno
net, parla
globaliza

2.7. Que lecitu

La difi
so un fatt

²⁴ Il neo
(1996), p. 14
"Geography",
razioni in pr
ternazionale J
1781 ss. e I
dienstrecht,

qual cosa significa, per il giurista, che l'individuazione – già di per sé tecnicamente difficile – del *locus* in cui il soggetto, responsabile del compimento di una certa attività illecita in Internet, si trovava al momento in cui i materiali oggetto della diffusione lesiva sono stati veicolati in rete, in teoria può non essere considerata sufficiente a ritenere di aver rintracciato il luogo in cui detta attività è compiuta e ancor meno, come evidente, il luogo nel quale gli effetti dannosi della stessa si sono realizzati.

Già dalle brevi considerazioni sin qui svolte, è possibile percepire la portata delle questioni pratiche con le quali si deve confrontare l'interprete che, in casi di illecito compiuto via Internet, voglia determinare il foro territorialmente competente o, peggio, si trovi a dover risolvere problemi di giurisdizione, ovvero di individuazione della legge statale applicabile, attraverso le norme di diritto internazionale privato. Difficoltà che si moltiplicano se solo si pensa che non è possibile svolgere un'unica riflessione per tutte le ipotesi di responsabilità in quanto, come è facile intuire, la gamma di tipologie di illecito e di tecnologie utilizzabili genera importanti variazioni sul tema. La dottrina nordamericana che ha studiato il fenomeno della cosiddetta delocalizzazione – evidenziandone, tra l'altro, le differenze rispetto al fenomeno dell'internazionalizzazione – delle attività compiute su Internet, parla di *glocalization*, termine derivato dalla fusione delle parole *globalization* e *localization*²⁴.

2.7. Questioni aperte di diritto internazionale privato in caso di illecito online

La difficoltà tecnica di individuare e localizzare chi abbia commesso un fatto illecito servendosi di Internet, considerata la vocazione so-

²⁴ Il neologismo è stato coniato da E. SOJA, "Afterword", in *Stanford Law Review*, 48 (1996), p. 1427 ss. Sul punto, cfr. B. GROSSFELD, "Global accounting: Where Internet Meets Geography", in *American Journal of Criminal Law*, 48 (2000), p. 261 ss. In Germania considerazioni in proposito sono svolte, tra gli altri, da C. MÜLLER-HENGSTENBERG, "Nationale und internationale Rechtsprobleme in Internet", in *Neue Juristische Wochenschrift*, 1996, pp. 1777-1781 ss. e F.A. KOCH, *Internet-Recht. Praxishandbuch mit dem neuen Medien- und Telemedierecht. Checklisten und Musterverträgen*, Oldenbourg, Monaco di Baviera 1998, p. 28.

vranazionale del mezzo di comunicazione prescelto, crea questioni di diritto internazionale privato e di competenza territoriale di non poco momento²⁵.

Prendendo come riferimento la Legge 31 maggio 1995, n. 218, e dunque adottando una prospettiva tipicamente italiana, è possibile svolgere qualche breve considerazione al fine di evidenziare la complessità dei problemi in parola. L'art. 62 di tale testo normativo (anche combinato con l'art. 24) afferma che la legge nazionale applicabile si individua in base al criterio del *locus commissi delicti*, e in particolare prevede che la relativa responsabilità «è regolata dalla legge dello Stato in cui si è verificato l'evento. Tuttavia il danneggiato può chiedere l'applicazione della legge dello Stato in cui si è verificato il fatto che ha causato il danno». Lo stesso criterio è utilizzato per risolvere i conflitti di giurisdizione quando, in forza dell'art. 3, comma 2, sia applicabile l'art. 5, comma 3, della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, che attribuisce la giurisdizione al giudice del «luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto» (diversamente è a dirsi quando risultava applicabile il primo comma di tale disposizione, ai sensi del quale la giurisdizione italiana sussiste sempre quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia). Il nodo da sciogliere, come è evidente, sarà costituito dall'esatta individuazione del posto in cui «si è verificato l'evento», visto che difficilmente – considerati i segnalati problemi di individuazione del luogo «in cui si è verificato il fatto» – il danneggiato si avvarrà della facoltà di chiedere l'applicazione della legge di tal ultimo stato. E ciò, a meno che non si ritenga che si debba considerare avvenuto il fatto nel luogo di stabilimento del prestatore del servizio Internet tramite il quale l'illecito è stato realizzato. In tal caso, infatti, viene in soccorso del danneggiato il considerando art. 19 della citata direttiva 2000/31/CE, il quale afferma che: «[...] il luogo di stabilimento, per le società che forniscono servizi tramite Internet, non è né là dove si trova la tecnologia di supporto del sito né là dove esso è accessibile, bensì il luogo in cui tali società esercitano la loro attività economica».

²⁵ Diffusamente su tali problematiche, U. DRAETTA, *Internet e commercio elettronico nel diritto internazionale dei privati*, Giuffrè, Milano 2001.

Il principi
presentato
sponsabile
calizzazione
23 dichiara
ri di diritto
della «comj

Se, al co
quello nel q
del fatto (p
mente), non
accedere all
do ha avuto
le impresa
nella vicenda
invece di rit
trovava il da
ta, coscienza
che ci sono
prima conos
re individua
l'evento si si
te immateria

A questo
56, della Leg
e 3, comma
zione italian
delle parti, p
già registrati
in Italia²⁶. L
precedentem
blemi anche c

²⁶ Per una rec
della legge march
2334, con nota di I

Il principio in parola, come evidente, non risolve il problema rappresentato dalla localizzazione del singolo utente che si sia reso responsabile del fatto illecito, bensì solo quello, pur rilevante, della localizzazione dei *provider*. La direttiva, peraltro, al considerando art. 23 dichiara espressamente di non voler introdurre norme supplementari di diritto internazionale privato sui conflitti di legge e di non trattare della «competenza di organi giurisdizionali».

Se, al contrario, si considera luogo in cui «si è verificato l'evento» quello nel quale il danneggiato ha avuto per la prima volta conoscenza del fatto (per alcuni illeciti questo è il criterio utilizzato tradizionalmente), non sarà semplice per l'attore dimostrare di essersi trovato ad accedere alla rete da un certa località, piuttosto che da un'altra, quando ha avuto prima conoscenza dei contenuti dannosi; per riuscire in tale impresa dovrà sperare nella collaborazione dei *provider* coinvolti nella vicenda. Ancora più complicata si rivela la questione qualora – invece di ritenere assodato che il luogo dell'evento sia quello in cui si trovava il danneggiato nel momento in cui ha preso, per la prima volta, coscienza dell'esistenza in rete dei materiali sgraditi – si osserva che ci sono ipotesi in cui l'evento si verifica indipendentemente dalla prima conoscenza del soggetto danneggiato. In tal caso, infatti, occorre individuare di volta in volta il luogo in cui può ritenersi che l'evento si sia verificato; attività ostacolata dal carattere essenzialmente immateriale del cibernazio.

A questo punto giova richiamare il combinato disposto degli artt. 56, della Legge 21 giugno 1942, n. 929 (la cosiddetta Legge Marchi), e 3, comma 1, della già citata Legge 218/95, che afferma la giurisdizione italiana, qualunque sia la cittadinanza, residenza o domicilio delle parti, per le azioni in materia di marchi, italiani o internazionali, già registrati o in corso di registrazione, ove estendenti «i loro effetti» in Italia²⁶. L'art. 56 fornisce all'operatore, a differenza delle norme precedentemente richiamate, una regola in grado di operare senza problemi anche con riferimento agli atti illeciti realizzati via Internet.

²⁶ Per una recente affermazione della giurisdizione italiana in applicazione dell'art. 56 della legge marchi, v. Trib. Roma, Ordinanza 9 marzo 2000, in *Il Foro italiano*, 2000, I, p. 2334, con nota di Pascuzzi.

Non è detto, dunque, come da troppe parti si lascia intendere²⁷, strizzando l'occhio all'autoregolamentazione, che le regole giuridiche di derivazione statale siano per definizione inadeguate a gestire il fenomeno Internet. È vero, al contrario, che l'applicazione tradizionale dei principi consolidati si palesa, in molti casi, inadeguata alla nuova realtà, ma ciò non esclude che debbano essere proprio i legislatori statali a formularne di nuovi. A questo proposito, pare il caso di segnalare che vi sono diverse proposte di regolamentazione sovranazionale di tali problematiche, a tenore delle quali, per quanto riguarda la tutela del diritto d'autore, si prospettano criteri di collegamento che individuano la legge applicabile in quella dello Stato in cui avviene il cosiddetto *uploading* (caricamento sul *server* del *provider* delle pagine destinate a essere visionate sul Web) e, in subordine, quella dello Stato in cui si produce l'evento dannoso; mentre, per quanto riguarda la tutela dei diritti della personalità, si preferisce promuovere l'applicazione della legge dello Stato in cui la vittima ha subito il danno, se questo era prevedibile da parte dell'autore dell'illecito e, in subordine, la legge dello Stato dell'*uploading* dei dati che hanno causato il danno.²⁸

2.8. Il problema della competenza territoriale per illecito online: le prime soluzioni giurisprudenziali

Un problema di grande rilievo è quello concernente la competenza territoriale del giudice chiamato a risolvere controversie riguardanti fatti illeciti commessi tramite Internet.

In generale, come è noto, la competenza territoriale è disciplinata, nel nostro ordinamento, dal codice di procedura civile, a tenore del quale l'attore può scegliere di adire il giudice del luogo in cui il danneggiante ha la residenza, il domicilio o, in via residuale, la dimora

²⁷ Cfr. T. BALLARINO, *Internet nel mondo della legge*, Cedam, Padova 1998, p. 224.

²⁸ Sul punto, v. C. GIURDANELLA, "Problemi di giurisdizione", in G. CASSANO (a cura di), *Internet. Nuovi problemi e questioni controverse*, Giuffrè, Milano 2001, p. 373. Cfr. il regolamento (CE) n. 44/2001 (in *G.U.C.E.*, 16 gennaio 2001, L 12), concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

(artt. 18 e l'obbligazione dell'articolo può teorica commissi de tuttavia, qu ritenere con al tempo de nell'ambito nella maggio Il solo crite ritoriale alte commissi de cui vi sia di produzione c mente divisa e chi ritiene i per orientame denza causale

Anche l'ar denza, del do luogo dove sc to di marchio. tanto al fatto i determinare c *delicti*, laddo può sfuggire a tenziale lesivo sibile, nella m fisico di prima

L'imbarazza ta dalla giurisp rola ad attività

²⁹ Tra le sentenze *Foro italiano*, 1992, Cass. 29 marzo 1995

³⁰ Cfr. C. MANDI

(artt. 18 e 19), ovvero, alternativamente, quello del luogo in cui l'obbligazione «è sorta o deve eseguirsi» (art. 20). Ai sensi dell'articolo da ultimo citato, l'attore danneggiato da un fatto illecito può teoricamente scegliere tra due criteri alternativi: quello del *forum commissi delicti* e quello del *forum destinatae solutionis*. In concreto, tuttavia, questo secondo si rivela pressoché inutile, perché conduce a ritenere competente il giudice del luogo in cui ha domicilio il debitore al tempo della scadenza dell'obbligazione (in quanto questa ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 1182, comma 4, c.c.), così come, nella maggior parte dei casi, sarebbe ai sensi degli artt. 18 e 19 c.p.c. il solo criterio adatto a rendere effettiva la disponibilità di un foro territoriale alternativo in caso di illecito è, dunque, quello del *locus commissi delicti*, in applicazione del quale, riguardo alla circostanza in cui vi sia diversità tra il luogo di commissione del fatto e quello di produzione dell'evento dannoso, la giurisprudenza si è tradizionalmente divisa tra chi sostiene che si debba aver riguardo a quest'ultimo e chi ritiene il contrario²⁹, mentre, se il danno si verifica in più luoghi, per orientamento costante si fa riferimento alla località di prima incidenza causale dell'azione nella sfera giuridica dell'attore³⁰.

Anche l'art. 57 l.m. pone, come foro alternativo a quello della residenza, del domicilio o della dimora del convenuto (art. 56), il foro del luogo dove sono stati commessi i fatti che si assumono lesivi del diritto di marchio. Il problema ermeneutico consiste dunque – in relazione, tanto al fatto illecito in generale, quanto alla lesione del marchio – nel determinare cosa in concreto si debba intendere per *locus commissi delicti*, laddove, come già rilevato, l'illecito commesso via Internet può sfuggire ai tentativi di definizione geografica e dispiega il suo potenziale lesivo contemporaneamente in tutta la rete, senza che sia possibile, nella maggioranza dei casi, individuare con certezza un luogo fisico di prima incidenza causale dell'azione.

L'imbarazzo interpretativo è confermato dall'incertezza manifestata dalla giurisprudenza italiana chiamata ad applicare il criterio in parola ad attività compiute via Internet. Mentre, infatti, secondo alcune

²⁹ Tra le sentenze che esprimono il primo indirizzo, v. Cass. 5 giugno 1991, n. 6381, in *Il Foro italiano*, 1992, I, p. 436. Tra quelle che, invece, accolgono il secondo orientamento, v. Cass. 29 marzo 1995, n. 3733, in *Il Foro italiano*, Rep. 1995, voce cit., n. 8.

³⁰ Cfr. C. MANDRIOLI, *Diritto processuale civile*, Giappichelli, Torino 2000¹³, I, p. 109.

lascia intendere
le regole giuridiche
uate a gestire il fo
azione tradizionale
deguata alla nuov
rio i legislatori sta
il caso di segnalat
sovranaazionale d
riguarda la tutel
mento che indivi
i avviene il cosid
delle pagine de
quella dello Stato
o riguarda la tut
ce promuovere
ha subito il dan
'illecito e, in su
e hanno causato

illecito online: le

la competenza
sie riguardanti

è disciplinata,
, a tenore del
in cui il dan
ale, la dimora

1998, p. 224.
NO (a cura di), In
Cfr. il regolamento
za giurisdizionale,

pronunce, l'illecito è commesso dove è ubicato il computer dal quale partono i materiali diretti in rete, e non dove la lesione del diritto si manifesta³¹; in altri casi si è ritenuto che siano territorialmente competenti tutti i tribunali italiani ubicati in luoghi dai quali è possibile accedere alla rete, perché in ognuno di tali fori si manifesta la lesione del diritto³².

La problematica in esame si palesa ancora più complessa se solo si considera che ogni tipo di illecito deve essere trattato nel rispetto delle sue peculiarità. A tal proposito, giova osservare come, secondo la giurisprudenza di legittimità, quando si discuta una duplice domanda di contraffazione del marchio e concorrenza sleale, per incardinare la causa davanti a un giudice, occorre affermare la commercializzazione del prodotto nel territorio rientrante nella sua competenza³³. Tale precisazione consente di affermare che, nel caso di specie, ogni tribunale italiano sia competente a pronunciarsi quando i prodotti siano "venduti" a mezzo Internet, e ciò in quanto tramite la grande rete telematica il prodotto viene commercializzato in ogni parte d'Italia³⁴.

Diversamente è a dirsi se si ritiene che, quando la produzione del danno sia disseminata sul territorio, l'esigenza di determinare un criterio oggettivo unico di individuazione della competenza territoriale imponga di tralasciare l'elemento della commercializzazione per far riferimento al luogo in cui il bene, che porta il marchio illegittimo, è prodotto. Attraverso tale espediente ermeneutico è, infatti, possibile aggirare il problema della competenza territoriale, in caso di illecito effettuato a mezzo Internet, semplicemente perché si evita di prendere in considerazione Internet. Anche questa soluzione non convince, in quanto finisce presumibilmente per incardinare la causa dinanzi al giudice del luogo in cui il convenuto

ha la sede della "alternativo" a c

2.9. La tesi pro

A ben vede appare soddisfa è collocato il c ne gestito (nell vero luogo da all'arbitrio del giudice compe liani appare ina al danneggiato lando allo stes quale il giudice

In definitiva: meno nella sua fattispecie in quanto entità " (id est dal pun reale, «né va : una soluzione sembra quella competenza – – spetterebbe a de, la propria i sa viene incar concretamente di compiere at

³¹ Così Trib. Lecce, Sentenza 24 febbraio 2001, e Trib. Verona, Ordinanza 18 dicembre 2000, entrambe in *Il Foro italiano*, 2001, I, p. 2032, con nota di F. DI CIOMMO, cit.

³² Così v. Trib. Cagliari, Ordinanza 28 febbraio 2000, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 2000, I, p. 535.

³³ Per l'affermazione di questo principio, v. Cass. 28 ottobre 1997, n. 10582, in *Rivista di diritto industriale*, 1998, II, p. 273.

³⁴ Così già in F. DI CIOMMO, "Dispute sui «domain names»"..., cit., p. 2041, cui ci si permette di rinviare per l'argomentazione con cui si sostiene la tesi.

³⁵ Tale soluzione nanza 14 giugno 20 di P. Sammarco.

³⁶ Così N. NEG

³⁷ Per una soluz sina, 6 novembre 20

la sede della propria impresa, così rendendo vana la ricerca di un foro "alternativo" a quello generale³⁵.

10. La tesi preferibile accolta in Cassazione

A ben vedere, nessuna delle soluzioni sinora passate in rassegna appare soddisfacente. Infatti, mentre quella che fa leva sul luogo in cui è collocato il computer dal quale l'utente accede alla rete o il sito viene gestito (nelle sue due varianti: luogo in cui è ubicato il *server*, ovvero luogo dal quale i dati vengono immessi in rete) si presta all'arbitrio del danneggiato che potrebbe, di volta in volta, scegliersi il giudice competente; quella che ritiene competenti tutti i tribunali italiani appare inaccettabile in quanto consente, non al danneggiante, ma al danneggiato, di realizzare il cosiddetto *forum shopping*, con ciò violando allo stesso modo il primo comma dell'art. 25 Cost., a tenore del quale il giudice naturale deve essere preconstituito.

In definitiva, il criterio del *locus commissi delicti* non appare, almeno nella sua accezione tradizionale, idoneo ad essere applicato alle fattispecie in cui viene in rilievo l'uso di reti telematiche, e ciò in quanto entità "virtuali" non possono essere individuate materialmente (*id est* dal punto di vista spaziale e temporale) come entità del mondo reale, «né va applicata la logica degli atomi ai *byte*»³⁶. Al contrario, una soluzione adatta a dirimere la questione in via definitiva ed equa sembra quella per cui, in caso di illecito realizzato a mezzo Internet, la competenza – in alternativa a quanto stabilito dagli artt. 18 e 19 c.p.c. – spetterebbe al giudice del foro in cui il danneggiato ha la propria sede, la propria residenza o il proprio domicilio³⁷. In tal modo: 1) la causa viene incardinata dove l'illecito è giunto a compimento causando concretamente un danno; 2) si impedisce a entrambe le parti in causa di compiere attività di *forum shopping* e si preconstituisce il giudice na-

³⁵ Tale soluzione è stata adottata, da ultimo, da Trib. Napoli, sezione di Pozzuoli, Ordinanza 14 giugno 2000, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2001, p. 231, con nota di P. Sammarco.

³⁶ Così N. NEGROPONTE, *Being Digital*, Knopf, New York 1995, p. 211.

³⁷ Per una soluzione giurisprudenziale che sembra accarezzare tale prospettiva, v. Trib. Messina, 6 novembre 2000, in *Il Foro italiano*, 2001, I, p. 2032, con nota di F. Di Ciommo, cit.

turale territorialmente competente; 3) si evita che il danneggiato debba sopportare spese legate alla necessità di individuare il luogo di gestione del sito nonché il rischio di non riuscire in tale individuazione.

La soluzione proposta è perseguibile attraverso un'interpretazione dell'art. 20 c.p.c. (o, per esempio, degli artt. 56 e 57, l.m.) che, in caso di illecito commesso in rete, faccia leva sulla realizzazione effettiva del danno. Basta, in altre parole, considerare *locus commissi delicti* quello dove il fatto illecito genera realmente il danno economico; luogo che, nel caso in cui l'offesa colpisca un imprenditore, coincide con quello in cui è ubicata la sede dell'impresa e, nel caso in cui colpisca una persona fisica, risulta quello della sua residenza o del suo domicilio, in quanto è lì che questa concretamente può essere pregiudicata da una condotta illecita altrui.

Una simile scelta ermeneutica – che, per inciso, rispetta l'opzione accolta dal legislatore in materia di contratti dei consumatori stipulati a distanza e dunque anche in rete – fa giustizia della singolarità e della peculiarità di Internet come strumento adatto a compiere attività dannose, e inoltre, in un'ottica di *law and economics*, si rivela funzionale a riequilibrare il rapporto tra gestore del sito e terzi, altrimenti tutto sbilanciato a favore del primo, il quale gode di un vantaggio, se non sempre tecnologico, quantomeno logistico. La perseguibilità e l'efficienza della soluzione proposta trova ulteriore conferma se si considera che l'art. 30, comma 5, della Legge 6 agosto 1990, n. 223, in materia di "Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato" –, afferma, per il reato di diffamazione compiuto attraverso il mezzo radiotelevisivo, la competenza territoriale del giudice del luogo di residenza della persona offesa.

La Cassazione a Sezioni Unite ha accolto testualmente la soluzione qui propugnata con l'Ordinanza dell'8 giugno 2002, n. 6591³⁸, tanto che la giurisprudenza di merito successiva ha seguito senza incertezze questo orientamento³⁹.

³⁸ Il provvedimento è pubblicato in *Il Foro italiano*, 2002, I, p. 1982, con nota di F. Di Ciommo.

³⁹ Cfr., fra le altre, Trib. di Reggio Emilia, 7 giugno 2006, in *Diritto dell'Internet*, 2007, p. 148, con nota di F. Di Ciommo. Per una riflessione più ampia, v. R. PARTISANI, "Il *forum obligationis* negli illeciti diffamatori da mass media", in *La responsabilità civile*, 2005, p. 359.

2.10. I criteri to onli

Quando, att
ratore della ret
lecito (per eser
no dannose pe
manti, o ancor
diritti di privat
chi, in altre pa

Se il serviz
zione che, per
user di violare
che favoriscor
sembra vi sia r
rettamente dei
per sé non ab
precisa respon
responsabile l
l'illecito, semp

In alcuni ca
tratto con il q
contenuti tratta
sponsabile leg
– che, del rest
manchi, al pre
retta quando:
sentire la reali
tecipato fattiv
traverso la sce
certo messagg
neggiante e, s
time; 4) si sia

⁴⁰ In una delle
(Trib. di Teramo, l
370, con nota di C
clausola di esoner

2.10. I criteri di imputazione della responsabilità civile per illecito online commesso da utente rimasto anonimo

Quando, attraverso l'utilizzazione di un servizio prestato da un operatore della rete, un utente rimasto anonimo pone in essere un fatto illecito (per esempio, formulando dichiarazioni in rete che poi si rivelano dannose per terzi, ovvero pubblicando materiali offensivi o diffamanti, o ancora svolgendo atti di concorrenza sleale o di violazione di diritti di privativa altrui), ci si chiede chi sia il soggetto responsabile: chi, in altre parole, deve risarcire il danno prodotto.

Se il servizio è ontologicamente volto a realizzare illeciti – situazione che, per esempio, si verifica per quei siti che consentono agli *user* di violare sistematicamente i diritti d'autore, ovvero per quei siti che favoriscono lo scambio di materiale pedopornografico –, non sembra vi sia ragione di dubitare che il prestatore debba rispondere direttamente dei danni causati. Viceversa, nel caso in cui il servizio di per sé non abbia una tale vocazione, appare difficile individuare una precisa responsabilità in capo a chi lo gestisce, mentre sarà certamente responsabile l'utente che, utilizzando detto servizio, ha realizzato l'illecito, sempre che lo si individui.

In alcuni casi, tra prestatore di servizi di rete e *user* esiste un contratto con il quale il primo declina ogni responsabilità in relazione ai contenuti trattati per conto del secondo, così attribuendo il ruolo di responsabile legale a quest'ultimo. Tuttavia, anche qualora tale accordo – che, del resto, non ha effetto nei confronti dei terzi danneggiati⁴⁰ – manchi, al prestatore non sembra imputabile alcuna responsabilità diretta quando: 1) il servizio non sia ontologicamente destinato a consentire la realizzazione di illeciti; 2) egli non abbia in alcun modo partecipato fattivamente alla realizzazione dell'illecito, per esempio attraverso la scelta dei contenuti da pubblicare o dei destinatari di un certo messaggio; 3) comunichi ai soggetti danneggiati l'IP del danneggiante e, se in grado di conoscerne le generalità, anche queste ultime; 4) si sia attivato per cancellare i materiali illeciti non appena ne

⁴⁰ In una delle prime sentenze italiane in materia di illeciti commessi attraverso Internet (Trib. di Teramo, 11 dicembre 1997, in *Il Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 1998, p. 370, con nota di Costanzo), un *host provider* fu mandato esente da responsabilità in forza della clausola di esonero inserita nel contratto che intercorreva tra lui e il soggetto danneggiato.

abbia avuto conoscenza. Prima di giungere a tale conclusione – che, allo stato della legislazione europea e nordamericana di cui si parlerà più avanti, oggi appare certa e, per il momento, definitiva –, il problema della responsabilità civile dei prestatori di servizi della società dell'informazione per illeciti commessi dagli utenti è stato oggetto, soprattutto negli Stati Uniti, di numerose vicende giudiziarie, nell'ambito delle quali, soprattutto in un primo momento, i giudici hanno cercato di tutelare il soggetto danneggiato condannando il *provider* convenuto⁴¹.

2.11. La prima giurisprudenza nordamericana e gli interventi legislativi

La maggior parte degli illeciti commessi *online*, sinora portati nelle aule giudiziarie, riguardano casi di diffamazione o, più in generale, di lesione dei diritti della personalità⁴². Ciò ha indotto la giurisprudenza e la dottrina che si sono occupate di tali vicende a riflettere circa l'applicazione dei principi operanti in materia di responsabilità editoriale.

⁴¹ Con la generica qualifica di *provider* si fa generalmente riferimento a una pluralità di soggetti che rientrano nella categoria degli operatori che la direttiva 2000/31/CE definisce «prestatori di servizi della società dell'informazione». Ai fini della presente riflessione, le diverse tipologie di *provider* devono essere tenute ben distinte al fine di un corretto inquadramento delle relative responsabilità. E ciò in quanto, mentre l'*access provider* fornisce agli utenti la connessione alla rete, il *service provider* fornisce servizi ulteriori (caselle *e-mail*, *chatroom*, *forum* telematici, *newsgroup*, motori di ricerca, gestione di banche dati e bacheche elettroniche in cui gli utenti possono pubblicare i propri materiali e quant'altro), e il *content provider* veicola in rete, tramite il suo sito, propri contenuti (notizie ed altro). L'*host provider*, infine, è un *service provider* che mette a disposizione uno spazio del disco rigido del proprio *server* per «ospitare» i siti creati da utenti che desiderano svolgere il ruolo di *service* o *content provider* pur non avendo a disposizione le necessarie tecnologie. A queste figure di intermediari si deve aggiungere quella del cosiddetto *maintainer*, il quale non è un vero e proprio *provider*, in quanto non è un intermediario di Internet, bensì un operatore che interagisce burocraticamente e tecnicamente, per conto di un *provider* che intende «aprire» un sito web, con gli enti preposti alla registrazione dei nomi di dominio.

⁴² In argomento, sia consentito rinviare a F. DI CIOMMO, «Diritti della personalità tra media tradizionali e avvento di Internet», in G. COMANDÈ (a cura di), *Persona e tutele giuridiche*, Giappichelli, Torino 2003, p. 3.

Nell'orn
ve, Inc.⁴³,
erano stati
a gettare d
escluse qua
rum, osserv
consente u
service pro
sono tenuti
pubblico⁴⁴.
un'informa
danni.

Questa
dopo poch
Co.⁴⁵, una
bacheca el
per l'attore
giudici, es
era dotata
evitare ch
neando un
tent guide
materiali
software s
e offensiv
determina
filtri autor

⁴³ 776 Fe.

⁴⁴ In ques
telematico di
1987). Per af
diffusione de
e Stern vs. De

⁴⁵ Per l'ej
cembre 1995.
DERITIS, "Def
Oakmont vs.

Nell'ormai celebre caso nordamericano *Cubby, Inc. v. CompuServe, Inc.*⁴³, in un *forum* telematico gestito dalla società *CompuServe* erano stati diffusi alcuni messaggi dal contenuto diffamatorio, tendenti a gettare discredito sulla società *Cubby*. La corte, nella circostanza, esclude qualsiasi responsabilità editoriale da parte del gestore del *forum*, osservando che la velocità con cui i dati sono immessi in rete non consente un controllo sui loro contenuti ed equiparando l'attività del *service provider* a quella del bibliotecario o del giornalista, i quali non sono tenuti a controllare il contenuto dei libri messi a disposizione del pubblico⁴⁴, sebbene, qualora coscienti della illiceità di un prodotto o di un'informazione, debbano attivarsi per impedire la realizzazione dei danni.

Questa impostazione del problema non fu esente da critiche, sicché, dopo pochi anni, nel caso *Stratton Oakmont, Inc. vs. Prodigy Services, Co.*⁴⁵, una società che gestiva un *bulletin board system* (una sorta di bacheca elettronica), in cui erano diffusi alcuni messaggi diffamatori per l'attore, venne condannata in quanto, nella fattispecie, secondo i giudici, essa aveva assunto veri e propri poteri editoriali, visto che si era dotata di un sistema di filtraggio delle informazioni finalizzato a evitare che fossero lanciati messaggi dannosi. Si andava così delineando una situazione paradossale, giacché l'aver adottato delle *content guidelines*, in forza delle quali sarebbe stato possibile eliminare materiali offensivi dal sito, nonché l'aver applicato un automatico *software screening* per la ricerca e l'eliminazione delle parole oscene e offensive, invece che provare la diligenza del *service provider*, ne determinavano la condanna. Il che finì per disincentivare l'adozione di filtri automatici, in quanto questi erano (e sono) tecnicamente in grado

⁴³ 776 *Fed. Supp.* 135, Southern District of New York 1992.

⁴⁴ In questi termini si esprime la giurisprudenza americana già nel primo caso di illecito telematico di cui si abbia notizia: *Daniel vs. Dow Jones*, 520 N.Y.S.2d 334 (N.Y. Civ. Ct. 1987). Per affermazioni dello stesso principio, che viene giustificato in ragione della libertà di diffusione delle informazioni, v. anche *Auvil vs. CBS '60 Minutes*, 800 *Fed. Supp.* 928, 1992; e *Stern vs. Delphi Service Corp.*, 626 N.Y.S.2d 694 (N.Y. Sup. 1995).

⁴⁵ Per l'epilogo della vicenda processuale, v. la sentenza New York Supreme Court, 11 dicembre 1995, in *West Law*, 1995, 323710. Per un commento critico a tale pronuncia, v. M.C. SIBERTIS, "Defamation in Cyberspace: Reconciling *Cubby, Inc. vs. CompuServe, Inc. and Stratton Oakmont vs. Prodigy Services Co.*", *Marquette Law Review*, 79 (1996), p. 1079 ss.

di ridurre, ma non di eliminare, i materiali illeciti o comunque lesivi di diritti altrui presenti nei siti Internet.

Tale vicenda, insieme alle preoccupazioni sollevate dalla presenza in rete di una gran quantità di materiale pornografico accessibile a chiunque, e dunque anche ai minori, suscitò la reazione del legislatore americano che nel 1996 emanò, all'interno del nuovo *Telecommunications Act* (47 *United State Code* 230⁴⁶), il *Communication Decency Act* (CDA), il quale, tra l'altro, e per quanto qui interessa, prevede che «nessun fornitore o utilizzatore di un servizio interattivo telematico sarà trattato come un editore nei confronti delle informazioni prodotte da un altro fornitore di contenuto (*content provider*)» e inoltre afferma la non responsabilità dei prestatori per gli eventuali danni causati quando, in buona fede, impediscano l'accesso ai materiali ritenuti potenzialmente lesivi di diritti altrui (c.d. *Good Samaritan Blocking and Screening of Offensive Material*⁴⁷), anche a prescindere dal fatto che i materiali in questione ricevano una specifica tutela costituzionale. Particolarmente significative, a questo riguardo, si rivelano, anche per il peculiare quadro normativo in cui si inseriscono⁴⁸, alcune vicende giurisprudenziali nordamericane in cui viene esaminata la responsabilità dei *provider* per violazione del diritto d'autore. In uno dei primi casi di *copyright infringement* riguardante Internet, la controversia *Playboy vs. Frena*⁴⁹, un gestore di BBS a pagamento, venne convenuto in giudizio perché, tramite tale servizio, venivano scambiate *online* fotografie il cui diritto d'autore era in capo alla società attrice. Il prestatore si difese dichiarando di aver ritirato prontamente le fotografie in questione non appena venuto a conoscenza dello scambio di foto che avveniva tra gli utenti del servizio in spregio del diritto d'autore suddetto. La Corte, tuttavia, condannò il convenuto. E, pur potendo fondare la decisione sulla teoria del *contributory liability*, i giudici preferirono soffermarsi sul fatto che il convenuto prestava il suo servizio al fine di

⁴⁶ Il *Telecommunication Act* ha modificato il *Communication Act* del 1934 (47 *United State Code* 201 *et seq.*)

⁴⁷ Per gli opportuni approfondimenti, v. N.W. GUENTHER, "Good Samaritan to the Rescue: America Online Free from Publisher and Distributor Liability for Anonymously Posted Defamation", in *Communications and the Law*, 20 (1998), p. 35 ss.

⁴⁸ Sull'evoluzione normativa del *copyright* nordamericano, tra i tanti, v. B. NIMMER e D. NIMMER, *Nimmer on Copyright*, Matthew Bender, New York 2002, vol. I.

⁴⁹ Sentenza pubblicata in 839 *F. Supp.* 1552 (M.D. Fla. 1993).

lucro e che
vando la su

Questo c
po venne
l'impossibi
tà lesive de
vs. NAFED
il *provider*
risponde da
stesso senso
Religious Tec
del *provide*
lefonica e d
servizi di co

Recuper
contributor
sabilità deg
materia, oc
zione circa
vizi via Int
presupposti
all'illecito
emanato il
State Code

⁵⁰ La giuris
copyright da p
vole della peri
Brown, 146 F.2

⁵¹ *Marobie*
1167 (N.D. Ill.

⁵² *Religious*
and T. Klensr
tore di telefoni
Telephone Con
Messages", 91.

⁵³ Su tale c
cient Tort to C
for Internet Ser
(1999-2000), p.

⁵⁴ Sentenza

lucro e che da esso, dunque, traeva vantaggi patrimoniali, da ciò ricavando la sua responsabilità colposa come *direct infringer*⁵⁰.

Questo orientamento rimase pressoché isolato, in quanto subito dopo venne sconfessato da numerose pronunce che sancirono l'impossibilità di rimproverare il prestatore di servizi di rete per attività lesive del diritto d'autore compiute dagli utenti. Nel caso *Marobie vs. NAFED*, per esempio, i giudici mandarono esente da responsabilità il provider equiparandolo al proprietario di una fotocopiatrice che non risponde dell'utilizzazione illecita della stessa fatta da altri⁵¹. Nello stesso senso si espresse la *District Court* della California nel caso *Religious Technology vs. Netcom*, che respinse la richiesta di condanna del provider richiamando la giurisprudenza in materia di gestori di telefonia e dunque sottolineando l'impossibilità per ogni fornitore di servizi di comunicazione di controllare i contenuti veicolati⁵².

Recuperata, in particolare attraverso l'applicazione della teoria del *contributory infringement*, una visione colpevo-centrica della responsabilità degli Internet provider, per creare certezza nella complessa materia, occorre sottrarre alla discrezionalità dei giudici la valutazione circa l'elemento psicologico e la correttezza del fornitore di servizi via Internet. E, dunque, occorre precisare, una volta per tutte, i presupposti rispetto ai quali valutare la partecipazione del prestatore all'illecito dello user⁵³. Il 28 ottobre 1998, negli Stati Uniti, è stato emanato il *Digital Millennium Copyright Act (DCMA) (17 United State Code 1201)*⁵⁴, il quale, tra l'altro, disciplina la responsabilità dei

⁵⁰ La giurisprudenza americana ha più volte rilevato come, perché vi sia violazione del *copyright* da parte del *direct infringement*, non occorre che l'autore dell'illecito sia consapevole della pericolosità o della dannosità della sua condotta. Tra le altre, v. *Da Costa vs. Brown*, 146 F.2d 408 (2d Cir. 1944).

⁵¹ *Marobie-FL, Inc. vs. National Association of Fire Equip. Distributors*, 853 F. Supp. 1167 (N.D. Ill. 1997).

⁵² *Religious Technology Center, and Bridge Publication, Inc. vs. Netcom, Inc. D. Erlich, and T. Kienesrud*, 907 F. Supp. 1361 (N.D. Cal. 1995). In materia di responsabilità del fornitore di telefonia per illeciti commessi dagli utenti, v. Annotation: "Liability of Telegraph or Telephone Company for Transmitting or Permitting Transmission of Libelous or Slanderous Messages", 91 A.L.R.3d 1015 (1979).

⁵³ Su tale esigenza si sofferma in particolare C. BUTLER, "Plotting the Return of An Ancient Tort to Cyberspace: Towards a New Federal Standard of Responsibility for Defamation for Internet Service Providers", in *Michigan Telecommunications Technology Law Review*, 6 (1999-2000), p. 247 ss.

⁵⁴ Sentenza pubblicata in 17 U.S.C. 1201, Pub. L. 105-304, 112 Stat. 2860 (Oct 28, 1998).

eta rappresentata dall'art. 15 della *Loi de réglementation des télécommunications*, del 6 luglio 1996, n. 96-659⁵⁷, nell'ordinamento transalpino si è registrato – a distanza di soli due mesi dall'emanazione della direttiva 2000/31/CE dell'8 giugno 2000 – un significativo intervento normativo costituito dalla *Loi* n. 2000-719 del 1° agosto 2000⁵⁸, che, tra l'altro, ha addossato espressamente sugli *access* e gli *host provider* l'onere di detenere e conservare i dati che consentono di identificare i soggetti che abbiano contribuito alla creazione dei contenuti dei siti⁵⁹. In tal modo, è stato limitato l'anonimato degli utenti di Internet al fine di evitare che siano compiuti fatti illeciti *online* senza che il responsabile sia individuabile. Prima della *loi* ora citata, nei due casi giurisprudenziali transalpini più importanti, in cui è stato trattato il problema in parola, il *provider* ha avuto sempre la peggio ed è stato condannato, in entrambe le occasioni, per omesso controllo sul contenuto dei siti da lui gestiti, messi a disposizione del pubblico o anche soltanto ospitati⁶⁰.

⁵⁷ L'art. 15 della *Loi* n. 96-659 dispone: «Ogni soggetto la cui attività consiste nell'offerta di uno o più servizi di connessione audiovisiva, menzionati nel comma 1 dell'art. 43, è tenuto a proporre ai clienti un mezzo tecnico che consenta loro di limitare l'accesso a determinati servizi e di selezionarli».

⁵⁸ Pubblicata in *Journal Officiel*, 2 agosto 2000, 11903. Con tale provvedimento normativo è stato introdotto nella Legge n. 1067 del 30 settembre 1986, relativa alla libertà di comunicazione, un nuovo Capo VI, il quale, tra l'altro, prevede che tutti i soggetti la cui attività consiste nell'assicurare, a titolo gratuito o oneroso, lo stoccaggio diretto e permanente di contenuti accessibili al pubblico attraverso i servizi di Internet, non sono responsabili, né civilmente né penalmente, della eventuale illiceità di tali contenuti, salvo che omettano di attivarsi prontamente quando l'autorità giudiziaria ordina loro di impedire l'accesso ad alcuni contenuti, ovvero non siano in grado di fornire le generalità e gli altri dati identificativi degli utenti. Cfr. A. LEPAGE, "Du sens de la mesure en matière de responsabilité civile sur Internet: la loi, la jurisprudence et le fournisseur d'hébergement", in *Dalloz*, 2001, p. 322 ss.; A. BENSOUSSAN e P. NOGUIER, "Hébergeur de contenu: Irresponsabilité Actuelle/Responsabilité Virtuelle?", in *La Gazette du Palais*, 2000, n. 301-302, 26; e F.-J. PANSIER ed E. JEZ, "La Responsabilité des Hébergeurs à l'Aune de la Loi du 1er Août 2000 – Bilan Acquis Jurisprudentiels et d'une Réforme Legislative Amputée", in *La Gazette du Palais*, 2000, n. 252-253, 19.

⁵⁹ La prima pronuncia giurisprudenziale transalpina, nella quale è stato applicato il principio affermato dagli artt. 43-9 e 43-10 della *Loi* n. 719 del 2000, è rinvenibile in Trib. Gr. Inst. Paris, 20 settembre 2000, di cui dà conto AMADEI, *op. cit.*, 40.

⁶⁰ V. Trib. Gr. Inst. Nanterre, 8 dicembre 1999, in *La Gazette du Palais*, 11-12 febbraio 2000, 2, con nota di Bitan, e tradotta in italiano in *Il Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2000, p. 307, con nota di Riccio; nonché Trib. Gran. Inst. Parigi, 24 marzo 2000, in *La Gazette du Palais*, 21-23 gennaio 2001, che riguardava l'utilizzazione di un nome di dominio manifestamente lesivo di un diritto d'autore altrui da parte di terzi che utilizzavano

In Italia, sia in dottrina sia in giurisprudenza, al fine di perseguire il prestatore di servizi di Internet quando non sia possibile individuare il reale autore dell'illecito, in un primo momento ci si è interrogati sulla possibilità di estendere analogicamente la disciplina riguardante la stampa agli illeciti (in particolare a quelli diffamatori) compiuti *online*⁶¹. In materia penale – a parte qualche isolata pronuncia in cui l'organo giudicante ha mostrato una certa severità nei confronti dei *provider*⁶² – si è per lo più avversata tale prospettiva, in virtù della inderogabilità che caratterizza il principio di personalità della responsabilità (art. 27, comma 1, Cost.), nonché il principio di legalità (art. 25, comma 2, Cost.); mentre si discute in ordine alla applicabilità degli artt. 57, 261, 266, 302, 326, 414, 528, 595, 618 e 621 c.p. In ambito civile il dibattito ha riguardato l'applicazione degli artt. 11 e 12, Legge 8 febbraio 1948, n. 47, che concernono la responsabilità civile dell'editore e la riparazione pecuniaria a carico dei diffamatori.

In entrambi i contesti (civile e penale) si è sostenuto che nel concetto di stampa non potesse essere ricompreso anche quello di telematica perché l'art. 1 della legge 47/1948 dispone che «sono considerati stampa o stampati [...] tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo destinati alla pubblicazione», così lasciando fuori, da un lato, le riproduzioni tipografiche non destinate alla pubblicazione (per es. biglietti da visita), dall'altro tutto ciò che è destinato alla pubblicazione, ma che non costituisce riproduzione tipografica⁶³.

i servizi del *provider* in questione. Cfr. L. THOUYRE, "Responsabilité des hébergeurs: dé- tours et contours de l'obligation de vigilance", *Cahier Lamy droit de l'Informatique et réseaux*, in *Bull. Actualité*, n. 127, juillet 2000, p. 5 ss.

⁶¹ Cfr., tra i tanti, V. ZENO ZENCOVICH, "La pretesa estensione alla telematica del regime della stampa: note critiche", in *Il Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 1998, p. 15-28; e P. COSTANZO, "Ancora a proposito dei rapporti tra diffusione in Internet e pubblicazione a mezzo stampa", in *Il Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2 (2000), pp. 215-230. Per una riflessione più recente sul punto, si segnala G. FLORIDA, "E-Law e comunicazione: l'applicazione della normativa sulla stampa alle attività informative e giornalistiche compiute sulla rete", in *Rivista di diritto industriale*, 2003, p. 145 ss.

⁶² V. Pret. Vicenza, 23 giugno 1998, in *Il Diritto dell'informazione e dell'informatica* 1998, p. 821 ss.

⁶³ In materia, si è registrata nel 2001 l'emanazione della Legge n. 62, recante «Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla Legge 5 agosto 1991, n. 416», per una disamina della quale, in particolare sotto il profilo della registrazione dei siti Internet, v. *supra*, paragrafo 14 del capitolo IV.

2.13. La dell 70/

Con la
l'Unione E
aspetti giur
lare il com

La diret
statori inter
to tra gli in
no in Intern
statori che
sponsabili
quelli dell'
le potenzia
spazio priv
ma di passa
che risultan
te fedelmen
che la dire
intermedian
l'applicazio
affermare c
duare alcu

rettiva stes
chi utilizza

Tale sce
coli da 12 a

⁶⁴ Così G
degli Studi di
ridici contemp
Cfr. A. PIERUC
MASCHIO (a cu
siderazioni più
dei *service pro*
SCARÒ, *La resp*
le, 3 (2010), p

2.13. La responsabilità civile degli intermediari della società dell'informazione nella Direttiva 2000/31/Ce e nel D. Lgs. 70/2003

Con la direttiva 2000/31/CE, emanata l'8 giugno del 2000, l'Unione Europea si è dotata di principi comuni in materia di «taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno».

La direttiva dedica la sezione IV, rubricata «Responsabilità dei prestatori intermediari», al perseguimento di un difficile contemperamento tra gli interessi, spesso confliggenti, dei diversi soggetti che operano in Internet (cfr. il considerando n. 41): da una parte, quelli dei prestatori che forniscono servizi di varia natura a non essere ritenuti responsabili per attività illecite compiute dai propri utenti; dall'altra, quelli dell'intera comunità internazionale e delle imprese che temono le potenzialità lesive della rete, preoccupate che Internet rimanga uno spazio privo di regole, di controllori e, dunque, di responsabilità. Prima di passare in rassegna le singole disposizioni del testo comunitario, che risultano ai nostri fini più significative – e che sono state riprodotte fedelmente nella normativa di attuazione italiana – occorre chiarire che la direttiva «non crea una forma di responsabilità *ad hoc* per gli intermediari della rete»⁶⁴, in quanto ha preferito consentire l'applicazione a questi soggetti delle regole di diritto comune, salvo affermare che, quando in capo a tali operatori non è possibile individuare alcuna responsabilità specifica espressamente prevista dalla direttiva stessa, essi non rispondono del fatto illecito compiuto *online* da chi utilizza i loro servizi.

Tale scelta viene attuata attraverso il combinato disposto degli articoli da 12 a 15 del testo comunitario, cui corrispondono gli artt. 14-17

⁶⁴ Così G.M. RICCIO, *Profili di responsabilità civile dell'Internet Provider*, Università degli Studi di Salerno, Dipartimento di diritto dei rapporti civili ed economici nei sistemi giuridici contemporanei, Quaderni del dipartimento diretti da P. Stanzione, Salerno 2000, p. 78. Cfr. A. PIERUCCI, «La responsabilità extracontrattuale del fornitore di servizi telematici», in F. MASCHIO (a cura di), *Il diritto della nuova economia*, Cedam, Padova 2002, p. 459. Per considerazioni più recenti sulla responsabilità del *provider*, v. G. BELLI, «La responsabilità civile dei *service provider*», in *La responsabilità civile*, Utet, Torino 2011, pp. 693-697; M. TESSARO, *La responsabilità dell'internet provider nel D. Lgs. 70/2003*, in *La responsabilità civile*, 3 (2010), p. 166 ss.

A sua volta, l'art. 13, a proposito dell'attività di memorizzazione temporanea, prevede che il prestatore non sia responsabile quando: «a) non modifichi le informazioni; b) si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni; c) si conformi alle norme di aggiornamento delle informazioni, indicate in un modo ampiamente riconosciuto e utilizzato dalle imprese del settore»; d) non interferisca con l'uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati sull'impiego delle informazioni; ed e) agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato, o per disabilitare l'accesso, non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovano inizialmente sulla rete o che l'accesso alle informazioni è stato disabilitato oppure un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa ne ha disposto la rimozione o la disabilitazione dell'accesso».

L'art. 14, infine, individua due condizioni sufficienti a esonerare da responsabilità il fornitore di *hosting*. Inoltre, al fine di evitare sin troppo facili raggiri, al punto 2 prevede che il paragrafo 1 – contenente il principio che abbiamo definito di immunità condizionata dell'intermediario – non si applica quando il destinatario del servizio agisce sotto l'autorità o il controllo del prestatore; statuzione, questa, che si giustifica in ragione del fatto che un prestatore, il quale voglia compiere attività illecite, potrebbe avere buon gioco, per esempio, a creare una propria società figlia che gestisca un sito ospitato sul proprio *server*, limitandosi formalmente a svolgere il ruolo di mero intermediario, e così scaricando sul gestore del sito eventuali responsabilità derivanti dalla commissione di illeciti.

Dalla lettura degli artt. 12-14 della direttiva, appare subito evidente come la responsabilità del prestatore sia definita in negativo. La disciplina, di cui alle norme ora citate, stabilisce infatti che, in presenza di determinate condizioni, questi non risponde degli illeciti *online* commessi dagli utenti; la qual cosa, posto che la verifica di tali condizioni dipende esclusivamente dal comportamento dell'intermediario, equivale a dire che quest'ultimo può essere condannato a risarcire il danno soltanto se ha volutamente consentito che si integrasse una delle condizioni che fanno scattare la sua responsabilità.

In definitiva, può dirsi che vi sarà colpa del prestatore quando questi non si limita a svolgere il ruolo tecnico di intermediario e parteci-

t. 12, ruten-
tempora-
arola pre-
zioni che
eicolati o
sponsabili
operatore
materiali

o definire
i direttiva
izio della
na rete di
servizio, o
re non sia
e egli: a)
tario della
i trasmessa
uta anche
o gli ordi-
zionale o
a o ponga

formazione e
re i materiali
provider", in
Trib. Roma,
sano e Iaselli,
7, con nota di
0, con nota di
829, con nota
563, con nota
di Parigi, 27
Trib. Gr. Inst.
bardi; nonché
abilità, 2011,
et of Califor-

pa, perciò, più o meno attivamente, alla realizzazione dell'illecito dell'utente, con il quale finirà per condividere una responsabilità solidale per il danno che ne deriva (art. 2055 c.c.).

2.14. Colpa specifica dell'intermediario e dovere di collaborazione con le autorità competenti al fine di identificare l'autore dell'illecito

Proseguendo l'analisi della direttiva 2000/31/CE, pare interessante notare come la normativa in parola non lasci l'accertamento della colpa del *provider* alla discrezionalità del giudice. Quest'ultimo, infatti, non è genericamente chiamato, come sarebbe in forza dell'art. 2043, a valutare la correttezza della condotta e dell'atteggiamento psichico dell'intermediario, bensì è tenuto ad applicare i principi della direttiva – che il D. Lgs. 70/2003 ha riprodotto fedelmente –, e dunque esclusivamente ad accertare, quando il danneggiato agisca contro l'intermediario cercando di provare la sua colpa specifica, che quest'ultimo non abbia posto in essere nessuna delle condizioni che fanno scattare la sua responsabilità.

Siamo, a ben vedere, alle prese con un sistema d'imputazione della responsabilità basato esclusivamente sulla colpa specifica dell'intermediario, e cioè sulla colpa per violazione di legge⁶⁶; mentre al giudice è precluso, in quanto inutile al fine dell'imputazione della responsabilità, ogni accertamento ulteriore relativo all'atteggiamento psichico del convenuto. La circostanza, al di là di ogni pur legittima giustificazione di carattere tecnico-giuridico, mette in chiaro l'obiettivo perseguito dalla normativa in esame, che è quello di modulare regole giuridiche (volte a esonerare il più possibile gli intermedia-

⁶⁶ Il ricorso normativo alla colpa specifica si giustifica anche in ragione del fatto che il legislatore comunitario ha deciso di imputare in capo al *provider* una responsabilità omissiva. Poiché – posta la "libertà di non agire" che, in via generale, l'ordinamento riconosce a ogni consociato – l'obbligo di attivarsi per evitare danni ad altri viene considerato dai più un'ipotesi eccezionale rispetto al semplice canone di diligenza di cui all'art. 2043, è necessario che esso sia tassativamente previsto da una norma di legge. In altre parole, occorre vi sia una norma primaria, che rende obbligatoria la tenuta di un certo comportamento, perché la violazione della stessa integri un fatto illecito di natura extracontrattuale.

ri della soc
ne non arb
sinora ha d

Una rifl
tore per fat

tent provid
in Internet;

trolla, nei l
vi dell'uten

so, in mod

ziaria, per i

fatto illecito

quanto conc

trui veicola

da ogni form

ga una sua c

un altro e di

di fornitore

mente opera

sponsabilità

In propos

Il paragrafo

membri di i

14, «un obb

smettono o

ze che indic

che trova la

soprattutto d

servizi caratt

cevuti dagli

dei contenuti

fendere l'attu

dalla direttiva

Ancora pi

compiendo in

si consente e

to, «che i pre

ri della società dell'informazione da ipotesi risarcitorie) di applicazione non arbitraria al fine di creare certezza in una materia nella quale sinora ha dominato l'incertezza).

Una riflessione a parte merita l'ipotesi di responsabilità del prestatore per fatto illecito proprio. È questo, per esempio, il caso del *content provider* che risponde della illiceità dei propri contenuti immessi in Internet; ma anche dell'*access* o del *service provider* che non controlla, nei limiti delle sue possibilità, l'affidabilità dei dati identificativi dell'utente destinatario del servizio e dei dati tecnici in suo possesso, in modo tale da utilizzare gli stessi, su richiesta dell'autorità giudiziaria, per individuare l'autore di un illecito *online*. Infatti, rispetto al fatto illecito compiuto dall'utente: mentre, a tenore della direttiva, per quanto concerne le omissioni di controllo e vigilanza sui contenuti altrui veicolati o memorizzati in rete, il prestatore è stato reso immune da ogni forma di responsabilità (salvo che, come detto, non si rinvenga una sua colpa specifica); rispetto al caso in cui l'omissione riguarda un altro e diverso aspetto coinvolto nello svolgimento della sua attività di fornitore di servizi della società dell'informazione, tornano pienamente operanti i principi tradizionali che operano in materia di responsabilità civile nei singoli ordinamenti nazionali.

In proposito pare significativa la lettura dell'art. 15 della direttiva. Il paragrafo 1 di tale disposizione ribadisce il divieto per gli Stati membri di imporre ai prestatori dei servizi, di cui agli articoli 12, 13 e 14, «un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmettono o memorizzano [e] di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite». Previsione, questa, che trova la sua giustificazione nell'impossibilità tecnica, avvertita soprattutto dagli operatori che forniscono più di un servizio, ovvero servizi caratterizzati dalla messa in rete in tempo reale dei materiali ricevuti dagli utenti, di realizzare un controllo preventivo sulla liceità dei contenuti e inoltre nella volontà del legislatore comunitario di difendere l'attuazione del sistema di immunità condizionata disegnato dalla direttiva.

Ancora più importante, nell'economia della riflessione che si sta compiendo in questa sede, appare il paragrafo 2 dell'art. 15. nel quale si consente espressamente agli Stati di stabilire, in sede di recepimento, «che i prestatori di servizi della società dell'informazione siano te-

nuti a informare senza indugio la pubblica autorità competente di presunte attività o informazioni illecite dei destinatari dei loro servizi o a comunicare alle autorità competenti, a loro richiesta, informazioni che consentano l'identificazione dei destinatari dei loro servizi con cui hanno accordi di memorizzazione dei dati». Anche tale opportunità è stata colta dal legislatore italiano, in particolare nell'art. 17, comma 2, del D. Lgs. 70/2003. Circostanza, quest'ultima, che consente, senza dubbio, di affermare che nel nostro ordinamento gli intermediari siano tenuti a detenere e, all'occorrenza, a comunicare alle autorità competenti dati realmente in grado di identificare gli utenti autori delle attività illecite; dal che si ricava che, tra l'altro, gli *access provider* devono necessariamente controllare la veridicità dei dati personali spesi dal cliente nel contratto di fornitura di accesso alla rete⁶⁷.

Bibliografia

- ALPA G., "Cyber Law. Problemi giuridici connessi allo sviluppo di Internet", in *La Nuova giurisprudenza civile commentata*, 6 (1998), pp. 385-388
- , "New economy e libere professioni: il diritto privato e l'attività forense nell'era della rivoluzione digitale", in *Contratto e impresa*, 3 (2000), pp. 1175-1202
- , "Premessa", in E. TOSI (a cura di), *I problemi giuridici di Internet*, Giuffrè, Milano 2001, XIII
- AMATO MANGIAMELI A.C., *Diritto e cyberspace. Appunti di informatica giuridica e filosofia del diritto*, Giappichelli, Torino 2000
- BALLARINO T., *Internet nel mondo della legge*, Cedam, Padova 1998

⁶⁷ Per ulteriori considerazioni volte a suffragare la tesi proposta nel testo, sia consentito rinviare ancora a F. DI CIOMMO, *Evoluzione tecnologica e regole di responsabilità civile*, cit., in part. il capitolo V; ma vedi anche ID., *Programmi-filtro e criteri di imputazione/esonerazione della responsabilità on-line. A proposito della sentenza Google/Vivi Down*, in *Il Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2010, p. 829 ss.

BELLI G., "La responsabilità civile"

BENSOUSSAN A., *Revue de Droit et de Technologie Actuelle/Revue de Droit*, n. 301-302, 26

BURK D.L., "M", 21 (1999), p. 1

BUSNELLI F.D., *La responsabilità civile*

BUTLER C., "Towards a New Paradigm for Internet Service Providers", *Technology Law Review*

CAIRNCROSS I., *Revolutions in the Law*, Boston 1997

CASSANO G., *La responsabilità civile dell'host provider*

COSTANZO P., *La responsabilità civile nel diritto e pubblica dell'informatica*

DI CIOMMO F., *La responsabilità civile in Tripodi E.J., *Il diritto elettronico*, IS*

—, "Dispute resolution e inadeguatezza della legge italiana", 2001, 1,

—, "Diritti di accesso a Internet", in COMA M., *Il diritto elettronico*, Giappichelli, Torino

- BELLI G., "La responsabilità civile dei *service provider*", in *La responsabilità civile*, Utet, Torino 2011, pp. 693-697
- BENSOUSSAN A. e NOGUIER P., "Hébergeur de contenu: Irresponsabilité Actuelle/Responsabilité Virtuelle?", in *La Gazette du Palais*, 2000, n. 301-302, 26
- BURK D.L., "Muddy Rules for Cyberspace", in *Cardozo Law Review*, 21 (1999), p. 121 ss.
- BUSNELLI F.D., "Introduzione", in ALPA G. (a cura di), *Computers e responsabilità civile*, Giuffrè, Milano 1985
- BUTLER C., "Plotting the Return of An Ancient Tort to Cyberspace: Towards a New Federal Standard of Responsibility for Defamation for Internet Service Providers", in *Michigan Telecommunications Technology Law Review*, 6 (1999-2000), p. 247 ss.
- CAIRNCROSS R., *The Death of Distance: How the Communications Revolutions Will Change Our Lives*, Harvard Business School Press, Boston 1997
- CASSANO G. e BUFFA F., "Responsabilità del *content provider* e dell'*host provider*", in *Corriere giuridico*, 2003, pp. 75 ss.
- COSTANZO P., "Ancora a proposito dei rapporti tra diffusione in Internet e pubblicazione a mezzo stampa", in *Il Diritto dell'Informazione e dell'informatica*, 2 (2000), pp. 215-230
- DI CIOMMO F., "Profili di responsabilità del commercio elettronico", in TRIPODI E.M., SANTORO F. e MISSINEO S., *Manuale di commercio elettronico*, ISPOA, Milano 2000
- , "Dispute sui «*domain names*», fatti illeciti compiuti via Internet ed inadeguatezza del criterio del «*locus commissi delicti*»", in *Il Foro italiano*, 2001, I, p. 2033 ss.
- , "Diritti della personalità tra media tradizionali e avvento di Internet", in COMANDÈ G. (a cura di), *Persona e tutele giuridiche*, Giappichelli, Torino 2003, p. 3

—, *Programmi-filtro e criteri di imputazione/esonero della responsabilità on-line. A proposito della sentenza Google/Vivi Down*, in *Il Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2010, p. 829 ss.

DRAETTA U., *Internet e commercio elettronico nel diritto internazionale dei privati*, Giuffrè, Milano 2001

FERRARESE M.R., *Le istituzioni della globalizzazione – Diritto e diritti nella società transnazionale*, Il Mulino, Bologna 2000

FLORIDA G., "E-Law e comunicazione: l'applicazione della normativa sulla stampa alle attività informative e giornalistiche compiute sulla rete", in *Rivista di diritto industriale*, 2003, p. 145 ss.

FROSINI G., s.v. "Telematica ed informatica giuridica", in *Enciclopedia del diritto*, Giuffrè, Milano 1992, vol. XLIV, p. 60

GALIMBERTI U., *Psiche e teche. L'uomo nell'età della tecnica*, Feltrinelli, Milano 1999

GIBSON W., *Neuromante*, Mondadori, Milano 1984

GILMORE G., *The Death of Contract*, Columbus, 1974 = trad. it. *La morte del contratto*, Giuffrè, Milano, 1988, ult. rist., Milano 1999

GIURDANELLA C., "Problemi di giurisdizione", in CASSANO G. (a cura di), *Internet. Nuovi problemi e questioni controverse*, Giuffrè, Milano 2001, p. 373 ss.

GOLDSMITH J.L., "Against Cyberanarchy", in *University of Chicago Law Review*, 65 (1998), p. 1199 ss.

GOLDSTEIN M.P., "Service Provider Liability for Acts Committed by Users: What You don't Know can Hurt You", in *The John Marshall Journal of Computer & Information Law* 18 (2000), p. 591 ss.

GROSSFELD B., "Global accounting: Where Internet Meets Geography", in *American Journal of Criminal Law*, 48 (2000), p. 261 ss.

GUENTHER N.V., "Good Samaritan to the Rescue: America Ondine Free from Publisher and Distributor Liability for Anonymously Posted Defamation", in *Communications and the Law*, 20 (1998), p. 35 ss.

HOLMES L., *Copyright in Internet*, (2001), p. 2

IRTI N., *No*, 2001

KOCH F.A., *und Teled*, Monaco di

LANIN A., "ening of the *Review*, 73

LEMLEY, M., *cago-Kent*

LEPAGE A., *sur Interne*, in *Dalloz*, 7

LESSING L., *York* 1999

LITAN R.E., *Journal*, 50

MANDRIOL

MATHIAS I., *Sciences p*, G., POZZI 2000

MÜLLER-H., *Rechtsprob*, pp. 1777-1

NEGROPON

- responsa-
1, in *Il Di-*
- nternazio-
- to e diritti
- normativa
iute sulla
- nciclopedi-
- ca, Feltri-
- ad. it. La
1999
3. (a cura
è, Milano
- Chicago
- mitted by
Marshall
- Geogra-
1 ss.
- 1 Ondine
ly Posted
5 ss.
- HOLMES L.H., "Making Waves In Statutory Safe Harbors: Reevaluating Internet Service Providers' Liability for Third-Party Content and Copyright Infringement", in *Roger Williams University Law Review*, 7 (2001), p. 215 ss.
- IRTI N., *Norma e luoghi. Problemi di geo-diritto*, Laterza, Roma-Bari 2001
- KOCH F.A., *Internet-Recht. Praxishandbuch mit dem neuen Medien- und Telediensterecht, Checklisten und Musterverträgen*, Oldenbourg, Monaco di Baviera 1998
- LANIN A., "Who controls the Internet? States' Rights and the Reawakening of the Dormant Commerce Clause", in *Southern California Law Review*, 73 (2000), p. 1423 ss.
- LEMLEY, M.A. "The Law and Economics of Internet Norms", in *Chicago-Kent Law Review* 73 (1998), p. 1257 ss.
- LEPAGE A., "Du sens de la mesure en matière de responsabilité civile sur Internet: la loi, la jurisprudence et le fournisseur d'hébergement", in *Dalloz*, 2001, p. 322 ss.
- LESSING L., *Code and Other Laws of Cyberspace*, Basic Books, New York 1999
- LITAN R.E., "Law and Policy in the Age of the Internet", in *Duke Law Journal*, 50 (2000), p. 187 ss.
- MANDRIOLI C., *Diritto processuale civile*, Giappichelli, Torino 2000¹³
- MATHIAS P., "La Cité Internet", Presse de la Fondation national de Sciences politiques, Parigi, 1997 = trad. it. in MATHIAS P., PACIFICI G., POZZI P. e SACCO P., *La Polis Internet*, FrancoAngeli, Milano 2000
- MÜLLER-HENGSTENBERG C., "Nationale und internationale Rechtsprobleme in Internet", in *Neue Juristische Wochenschrift*, 1996, pp. 1777-1781 ss.
- NEGROPONTE N., *Being Digital*, Knopf, New York 1995

NIMMER B. e NIMMER D., *Nimmer on Copyright*, Matthew Bender, New York 2002

OHMAE K., *Il continente invisibile*, Fazi, Roma 2001

O'ROURKE M.A., "Property Rights and Competition on the Internet", in *Berkeley Technology Law Journal*, 16 (2001), p. 561 ss.

PANSIER F.-J. e JEZ E., "La Responsabilité des Hébergeurs à l'Aune de la Loi du 1er Août 2000 – Bilan Acquis Jurisprudentiels et d'une Réforme Législative Amputée", in *La Gazette du Palais*, 2000, n. 252-253, 19

PARDOLESI R. e RENDA A., "Appunti di un viaggio nel capitalismo digitale: reti e retaggi culturali nel diritto antitrust", LIPARI N. e MUSU I. (a cura di), *La concorrenza tra economia e diritto*, Cariplo-Laterza, Bari 2000

PARTISANI R., "Il forum obligationis negli illeciti diffamatori da mass media", in *La responsabilità civile*, 2005, p. 359

PERRITT H.H., Jr., *Law and Information Superhighway*, Gaithersburg-New York 2001²

PIERUCCI A., "La responsabilità extracontrattuale del fornitore di servizi telematici", in MASCHIO F. (a cura di), *Il diritto della nuova economia*, Cedam, Padova 2002

RIBSTEIN L.E. e KOBAYASHI B.H., *State Re-regulation of Electronic Commerce*, in *Law and Economics Working Paper Series*, George Mason University School of Law, 2002 = <http://papers.ssrn.com/abstract=294466>

RICCIO G.M., *Profili di responsabilità civile dell'Internet Provider*, Università degli Studi di Salerno, Dipartimento di diritto dei rapporti civili ed economici nei sistemi giuridici contemporanei, Quaderni del dipartimento diretti da P. Stanzione, Salerno 2000

RICHIERI G., "Le autostrade dell'informazione", in *Problemi dell'informazione*, 1995, pp. 27 ss.

RIFKIN J., *L'era dell'accesso. La rivoluzione della new economy*, Mondadori, Milano 2000

SHAPIRO A., "Code", in *Se*

SIDERITIS M. vs. Compus Co.", *Marqu*

SOJA E., "Af

SOMMER J.H. *Journal*, 15 (

STANZIONE P. *vilistiche*, in ss.

TESCARO M. 70/2003, in *A*

THOUMYRE P. l'obligation *seaux*, in *Bu*

VIGORITI V. *dell'Informa* 683

WEIBERG J., *Journal*, 50,

WEINSTOCK from *Libera* (2000), pp. 3

YARBROUGH *Global Infro* 53 (2001), p

ZENO ZENCO *me della st. dell'informa*

- Bende SHAPIRO A.L., "The Disappearance of Cyberspace and the Rise of Code", in *Seton Hall Constitutional Law Journal* 8 (1998), p. 703 ss.
- Internet SIDERITIS M.C., "Defamation in Cyberspace: Reconciling Cubby, Inc. vs. Compuserve, Inc. and Stratton Oakmont vs. Prodigy Services Co.", *Marquette Law Review*, 79 (1996), p. 1079 ss.
- Aune de SOJA E., "Afterword", in *Stanford Law Review*, 48 (1996), p. 1427 ss.
- ine Re SOMMER J.H., "Against Cyberlaw", in *Berkeley Technology Law Journal*, 15 (2000), pp. 1145-1232
- n. 252 STANZIONE P., *Commercio elettronico, contratto ed altre categorie civiliistiche*, in *Diritto dell'Informazione e dell'Informatica*, 2001, p. 652 ss.
- mo di TESCARO M., *La responsabilità dell'internet provider nel D. Lgs. 70/2003*, in *La responsabilità civile*, 3 (2010), p. 166 ss.
- IUSU I. THOUMYRE L., "Responsabilité des hébergeurs: détours et contours de l'obligation de vigilance", *Cahier Lamy droit de l'Informatique et réseaux*, in *Bull. Actualité*, n. 127, juillet 2000, p. 5 ss.
- aterza VIGORITI V., "E-Commerce e tutela giurisdizionale", in *Diritto dell'Informazione e dell'Informatica*, anno XVII, 4-5 (2001), pp. 667-683
- i mass WEIBERG J., "ICANN and the Problem of legitimacy", in *Duke Law Journal*, 50, 1 (2000), pp. 187-260
- burg- WEINSTOCK N., "Cyberspace Self-Governance: A Skeptical View from Liberal Democratic Theory", in *California Law Review*, 88, 2 (2000), pp. 395-498
- li ser- YARBROUGH T.L., "Connecting the World: The Development of the Global Information Infrastructure", *Federal Commission Law Journal* 53 (2001), p. 315 ss.
- eco- ZENO ZENCOVICH V., "La pretesa estensione alla telematica del regime della stampa: note critiche", in *Il Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 1998, p. 15-28
- ronic =
- orge
- ider,
- porti del
- 'emi
- my,